Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA

THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Anno 149° — Numero 29

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 luglio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## **REGIONE LOMBARDIA**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 20.

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 21.

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2007, n. 22.

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2007, n. 23.

Rettifica dei confini dei comuni di Arluno e Vanzago in provincia di Milano...... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2007, n. 24.

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

UFFICIALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 luglio 2007, n. 16-96/Leg.

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 14.

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 15.

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 luglio 2007, n. 40.

Modifica del regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche ..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 luglio 2007, n. 41.

## **REGIONE SARDEGNA**

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 8.

Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza ...... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2007, n. 9.

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2007, n. 10.

Norme sul servizio volontario in Sardegna..... Pag. 28

## **REGIONE LOMBARDIA**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 20.

Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (legge quadro sul prelievo in deroga).

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 9 agosto 2007)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA** 

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

## Piani di prelievo venatorio in deroga

- 1. Per la stagione venatoria 2007/2008 è approvato il piano di prelievo venatorio in deroga per le specie fringuello e peppola così come riportato all'allegato A.
- 2. Per la stagione venatoria 2007/2008 è approvato il piano di prelievo venatorio in deroga per la specie storno così come riportato all'allegato B.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 agosto 2007

### **FORMIGONI**

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/430 del 27 luglio 2007).

## Allegato A (articolo 1, comma 1)

Specie	Mezzi e metodi di prelievo	Periodo di prelievo	Luogo di prelievo	N. max capi prelevabili giornalmente da ogni cacciatore	N. max capi prelevabili nel periodo consentito da ogni cacciatore	Soggetti autoriziati al prelievo	Prelievo massimo consentito	Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe	Controlli e vigilanza
Fringuello	Mezzi di cui all'articolo 23. comma 1, lett. a) della 1.r. 26/93 Caccia da appostamento fisso, con richiami vivi de- tenuti nel rispetto delle vi- genti disposizioni.	04/10 05/11	Appostamenti fissi sull'intero territo- rio regionale	5	21	Cacciatori residenti in Lombardia che alla data del 30 giugno 2007 hanno acquisito l'opzione ad eserci- tare la caccia da appostamento fisso (max 16.000)	336.000	INFS	Vedasi articolo 48, I.r. 26/93 e articolo 27, comma 2, della I. 157/92
Peppola	Mezzi di cui all'articolo 23, comma I, lett. a) della 1.r. 26/93 Caccia da appostamento fisso, con richiami vivi de- tenuti nel rispetto delle vi- genti disposizioni.	15/11	Appostamenti fissi sull'intero territo- rio regionale	3	3	Cacciatori residenti in Lombardia che alla data del 30 giugno 2007 hanno acquisito l'opzione ad escrei- tare la caccia da appostamento fisso (max 16.000)	48.000	INFS	Vedasi articolo 48, l.r. 26/93 e articolo 27, comma 2, della l. 157/92

## Allegato B (articolo 1, comma 2)

Specie	Mezzi e metodi di prelievo	Periodo di prelievo	Luogo di prelievo	N. max capi prelevabili giornalmente da ogni cacciatore	N. max capi prelevabili nel periodo consentito da ogni cacciatore	Soggetti autorizzati al prelievo	Prelievo massimo consentito	Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe	Controlli e vigilanza
Storno	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lett. a) della 1.r. 26/93. Caccia con l'uso di richia- mi vivi detenuti nel rispet- to delle vigenti disposi- zioni	01/11	ATC della Provin- cia di Brescia e CAC della Provin- cia di Sondrio		30	Cacciatori residenti in Lombardia i- scritti negli ATC di Brescia e nel CAC della Provincia di Sondrio	-	INFS	Vedasi articolo 48, l.r. 26/93 e articolo 27, comma 2, della l. 157/92

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 21.

Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (legge quadro sulla cattura di richiami vivi).

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 9 agosto 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA** 

la seguente legge regionale:

### Art. 1.

## Piano di cattura dei richiami vivi

1. Per la stagione venatoria 2007/2008 è approvato il piano di cattura dei richiami vivi così come riportato nell'allegato A.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 agosto 2007

## **FORMIGONI**

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/431 del 27 luglio 2007).

## Allegato A (articolo 1, comma 1)

Provincia	N. Impianti Oriz. Vert.		Allodola	Cesena	Merlo	T. Bottaccio	T. Sassello	Totale uccelli
·			Anonom	CESEMA	Meras	1. Donaccio	1. Gusseuo	10.mc Mccent
BRESCIA	i	25	550	4.200	750	10.000	4.500	20.000
BERGAMO	1	23	600	4.000	1.000	8.500	4.000	18.100
СОМО	0	3.	0	750	50	200	500	1.500
VARESE	0	1	0	100	50	150	150	450
MILANO	0	2	0	300	100	300	250	950
MANTOVA	0	1	. 0	230	145	285	285	945
LECCO (SONDRIO)	1	3	207	1.280	1.181	1.068	1.143	4.879
TOTALE	3	58	1.357	10.860	3.276	20.503	10.828	46.824

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2007, n. 22.

## Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006. (Volume 1).

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 16 agosto 2007)

(Omissis).

07R0675

## LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2007, n. 23.

Rettifica dei confini dei comuni di Arluno e Vanzago in provincia di Milano.

(Pubblicata nel l'suppl ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 4 ottobre 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

#### Finalità

1. È distaccata dal comune di Arluno, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Vanzago, in provincia di Milano, la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

## Art. 2.

## Rapporti patrimoniali e finanziari

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

## Art. 3.

## Strumenti urbanistici

I. I comuni di Arluno e Vanzago provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 4.

## Rimborso spese

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni di cui all'art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 29/2006 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

#### Art. 5.

## Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull'UPB 7.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 1° ottobre 2007

### **FORMIGONI**

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/434 del 25 settembre 2007).

#### 07R0767

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2007, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 4 ottobre 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA** 

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

- 1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'art. 13, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:
- «7-bis. Il termine di cui al comma 7 è di centocinquanta giorni qualora, nella fase del procedimento di approvazione del PGT successiva all'adozione dello stesso, si svolgano le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale.»;
  - b) all'art. 26, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
- «3-bis. La disposizione di cui all'art. 13, comma 7-bis, si applica anche ai procedimenti di approvazione del PGT in corso alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.».

#### Art. 2.

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno, successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 ottobre 2007

## **FORMIGONI**

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/439 del 3 ottobre 2007).

07R0768

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg.

Approvazione delle modifiche al DPGP 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. - regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 14 agosto 2007)

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 680/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 20 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 «Disposizioni in materia di agricoltura, foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia»;

Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e seguenti modificazioni «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1199 di data 8 giugno 2007, avente ad oggetto: «Approvazione delle modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. - Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"»;

**EMANA** 

il seguente regolamento:

## Art. 1.

Modificazioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. La rubrica dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg., è sostituita dalla seguente: «Tariffe, orari, modalità di trasporto, copertura assicurativa RC».

## Art. 2.

Modificazioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

- 1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole: «pista per snowboard» sono sostituite dalla seguente: «snowpark»;
  - b) il comma 6-bis, è sostituito dal seguente:

«6-bis. Lo snowpark è una pista allestita con elementi o attrezzature specifiche atte a favorire le evoluzioni degli utenti. Tali piste devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre e dotate di idonea segnaletica collocata all'inizio della pista stessa.».

### Art. 3.

Inserimento dell'art. 30-quater nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

- 1. Dopo l'art. 30-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. è inserito il seguente:
- «Art. 30-quater (Copertura assicurativa per la responsabilità civile). 1. In relazione all'obbligo previsto dall'art. 40, comma 1-bis, della LP per la copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed a terzi per fatti imputabili al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista nell'allegato J al presente regolamento sono definiti i massimali minimi della relativa polizza assicurativa.».

#### Art. 4.

Inserimento dell'art. 30-quinquies nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

- 1. Dopo l'art. 30-quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. è inserito il seguente:
- «Art. 30-quinquies (Messa a disposizione degli utenti di una polizza assicurativa). 1. In relazione all'obbligo previsto dall'art. 40, comma 1-ter, della LP il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista mette a disposizione degli utenti, presso i punti vendita dei titoli di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose.
- 2. La polizza deve indicare il nominativo della compagnia di assicurazione, l'eventuale società di distribuzione e gestione dei sinistri, nonché il relativo costo di acquisto.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste è tenuto a fornire le necessarie informazioni in ordine all'acquisto della polizza assicurativa con avvisi al pubblico presso i punti di vendita dei titoli di transito e presso le principali stazioni di valle degli impianti.
- 4. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione il testo integrale della polizza con le condizioni generali e particolari del contratto per consentirne agli utenti interessati la visione. Il titolare medesimo deve inviare copia del testo della polizza al servizio provinciale competente in materia di turismo.
- I massimali minimi della polizza assicurativa sono definiti dall'allegato K del presente regolamento.».

#### Art. 5.

Inserimento dell'art. 30-sexies nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

- 1. Dopo l'art. 30-quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. è inserito il seguente:
- «Art. 30-sexies (Addetti alle funzioni di controllo). 1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci sono svolte anche dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci o da personale addetto ai servizi previsti dall'art. 50 della legge provinciale, in possesso della

qualifica di «addetto alla sorveglianza» riconosciuta con le modalità previste dall'art. 55, comma 3, della medesima legge.

- 2. Per il conseguimento del riconoscimento della qualifica di «addetto alla sorveglianza» al personale indicato dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista è richiesta la partecipazione ad un momento formativo secondo le modalità stabilite dalla struttura provinciale competente in materia di turismo.
- 3. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 30-ter del presente regolamento spettanti agli addetti alla sorveglianza comportano lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) richiamo verbale nei confronti dello sciatore che violi per la prima volta le norme di comportamento dello sciatore;
- b) sospensione temporanea della validità del titolo di transito nei casi più gravi e reiterati di violazione dell'art. 30-ter del presente regolamento;
- c) segnalazione ai soggetti a cui spetta l'accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 55, comma 2, della LP.
- 4. Nelle condizioni generali di vendita del titolo di transito sono previsti i casi e le modalità in cui il titolo di transito medesimo può essere sospeso in relazione alla violazione degli obblighi di comportamento previsti dall'art. 30-ter del presente regolamento.
- 5. Il numero minimo di addetti incaricati delle funzioni di controllo ai sensi del presente articolo è stabilito in:
- a) un'unità per le piste da sci di cui è titolare un unico soggetto con lunghezza cumulativa superiore a 20.000 ml;
  - b) due unità per le piste con lunghezza superiore;
- c) almeno due unità per le aree sciabili di cui è titolare un unico soggetto, nelle quali siano presenti cinque piste classificate come «pista difficile» ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.».

#### Art. 6.

Modificazioni dell'art. 31/11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

- 1. All'art. 31/11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Verifiche del piano delle misure per la difesa dalle valanghe»;
- b) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Qualora le condizioni e fattori di rischio valutati nel piano delle misure per la difesa dalle valanghe siano mutati rispetto a quelli costituenti i presupposti su cui si basavano le prescrizioni del piano medesimo, ovvero debbano eseguirsi interventi sulle piste o sugli impianti, i concessionari degli impianti a fune ed i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci provvedono ad adeguare e modificare il piano ed a realizzare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza.»;
- c) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'elenco delle figure professionali deve essere sottofirmato per accettazione da parte dei singoli incaricati.»;
  - d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- «3-bis. Si può prescindere dalla modifica del piano qualora gli interventi sugli impianti e sulle piste non abbiano determinato un mutamento del quadro nivologico e rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 6, comma 5, lettere a) e b), della LP. Contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione, il progettista attesta con apposita dichiarazione che il quadro nivologico non subisce modificazioni a seguito dei predetti interventi.».

## Art. 7.

Modificazioni dell'art. 31/18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

- 1. All'art. 31/18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) del comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La compilazione del registro può essere effettuata, in tutto o

in parte, su supporti informatici, previo specifico accordo con la struttura provinciale competente in materia di neve e valanghe;»;

b) al comma 5 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il direttore delle operazioni può svolgere le funzioni di sostituto direttore delle operazioni presso altri concessionari di impianti a fune o titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste da sci solo nell'ambito di comprensori sciistici confinanti e previa espressa motivazione riportata nel progetto di cui all'art. 31/8.».

## Art. 8.

Modificazioni dell'art. 31/22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

- 1. All'art. 31/22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole: «Il dirigente del servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di neve e valanghe»;
- b) al comma 2 le parole: «Il dirigente del servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di neve e valanghe».

#### Art. 9.

Modificazioni dell'art. 10 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

- 1. All'art. 10 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il certificato di abilitazione per la qualifica di capo servizio o di macchinista è rilasciato dal SIF su domanda di ammissione all'esame teorico-pratico di idoneità, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, lettere a), b), c) e lettera d), ad esclusione del primo periodo. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda medesima, il candidato deve sostenere la prova pratica prevista dall'art. 12, pena l'annullamento della prova teorica sostenuta, e produrre la certificazione medica prevista dall'art. 11»;
  - b) il comma 2 è abrogato.

#### Art. 10.

Modificazione dell'art. 11 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. Al comma 2 dell'art. 11 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. le parole: «l'accertamento deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per conseguire il certificato di abilitazione» sono soppresse.

## Art. 11.

Modificazioni dell'art. 12 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

- 1. All'art. 12 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3 le parole: «a seguito di tirocinio per un periodo non inferiore a un mese su impianto della medesima categoria S» sono soppresse;
  - b) il comma 4 è abrogato.

#### Art. 12.

Sostituzione della scheda «Elenco del personale impiegato» dell'allegato H del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

La scheda dell'allegato H del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg, denominata «Elenco del personale impiegato» è sostituita dalla seguente:

ELENCO	D DEL PERSONALE IMPIEGATO
Stagione invernale Società Comprensorio sclistico Pista da sci o impianto a fune	
Figure professionali utilizzate nel comprensor  Responsabile della Sicurezza  Nominativo - recapito telefonico  Sostituto - recapito telefonico	io sclistico:
Direttore delle operazioni Nominativo - recapito telefonico Sastituto - recapito telefonico	
Operatore distacco artificiale	
Osservatore nivologico	
Altro personale	
Il Direttore delle operazioni:	

#### Art. 13.

Inserimento dell'allegato J nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. Dopo l'allegato I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. è inserito il seguente:

«ALLEGATO J

Massimali minimi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile prevista dall'art. 40, comma 1-bis, della LP

•	
responsabilità civile per i danni a cose	35.000 euro
responsabilità civile per i danni alla persona	600.000 euro.».

## Art. 14.

Inserimento dell'allegato K nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. Dopo l'allegato J del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. è inserito il seguente:

«Allegato K

Massimali minimi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile prevista dall'art. 40, comma 1-tet, della LP

responsabilità civile per i danni a cose	10.000 euro
responsabilità civile per i danni alla persona	150.000 euro.».

#### Art. 15.

## Disposizioni di prima applicazione

- 1. Con riferimento alle piste da sci già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro i sessanta giorni successivi alla medesima data, la struttura provinciale competente in materia di turismo invita il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista ad inviare, entro il termine stabilito nel medesimo invito, copia della polizza assicurativa in atto per la responsabilità civile, prevista dall'art. 40, comma 1-bis, della LP, conforme ai massimali minimi definiti dall'allegato J del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.
- 2. In mancanza dell'invio della copia della polizza nel termine prestabilito la struttura provinciale competente in materia di turismo dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della pista sino all'assolvimento dell'obbligo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 giugno 2007

#### DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007 registro n. 1, foglio n. 18.

(Omissis)

### 07R0615

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 luglio 2007, n. 16-96/Leg.

Approvazione del regolamento concernente: «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) di cui all'art. 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37/I-II dell'11 settembre 2007

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4;

Visto l'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 22 giugno 2007 - «Approvazione del regolamento concernente: Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) di cui all'art. 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)».

### **EMANA**

il seguente regolamento:

## Art. 1.

## Ambito di applicazione

- 1. Questo regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APAG), istituita ai sensi dell'art. 57 della legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 per la gestione delle erogazioni in agricoltura, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
- 2. L'APPAG adegua la propria organizzazione ai principi ed ai criteri previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio di data 21 giugno 2005, prevedendo in particolare la ripartizione dei compiti tra le diverse strutture organizzative, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
- 3. All'APPAG sono attribuite, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 885/2006, le funzioni di organismo pagatore della Provincia Autonoma di Trento degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune.

### Art. 2.

## Funzioni

- 1. Ai fini di cui all'art. 1, l'APPAG svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare al richiedente conformemente alla normativa comunitaria, compresi i controlli amministrativi e quelli da svolgere in loco;
- b) esecuzione dei pagamenti per erogare l'importo autorizzato al richiedente o a un suo rappresentante;
- c) contabilizzazione dei pagamenti per registrarli in formato elettronico nei conti dell'organismo riservati distintamente alle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili per il FEAGA, trimestrali per il FEASR e annuali per la Commissione. Nei conti vanno altresì registrati gli attivi finanziati dai suddetti Fondi, segnatamente per quanto concerne le scorte d'intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni e i debitori;
- d) raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
- e) raccordo con il ministero competente e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;
- f) predisposizione di periodiche relazioni sull'andamento della gestione alla Giunta provinciale, all'AGEA e alla Commissione europea.
- 2. L'APPAG è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria contabile, tecnica e operativa. Per quanto riguarda l'attività connessa al funzionamento è sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della Giunta provinciale.
- 3. Per quanto riguarda l'attività specifica di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, l'APPAG è sottoposta alla supervisione ed al potere sostitutivo previsti rispettivamente agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2007 (Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori).
- 4. Ai sensi dell'art. 32 e dell'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006, il dipartimento di riferimento dell'APPAG è il dipartimento agricoltura e alimentazione.

## Art. 3.

## Organi

- 1. Sono organi dell'APPAG:
  - a) il direttore;
  - b) il revisore dei conti;
  - c) il comitato tecnico.
- 2. La carica di revisore dei conti non è compatibile, oltre che con quelle previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, con le cariche di consigliere regionale, di sindaco, assessore e consigliere comunale.

## Art. 4.

## Direttore

- 1. All'APPAG è preposto un direttore, nominato dalla Giunta provinciale, che lo individua tra il personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente, ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento). Nel primo caso l'incarico di direttore è conferito ai sensi degli articoli 24 e 25 della medesima legge.
- 2. Spettano al direttore i compiti e i poteri di cui all'art. 17 della legge provinciale n. 7 del 1997. Egli provvede inoltre direttamente a:
- a) adottare il programma di attività, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo dell'APPAG;
- h) rilasciare la dichiarazione di affidabilità prevista dall'allegato
   2 del regolamento (CE) n. 885/2006;
- c) individuare le responsabilità e le competenze dei dipendenti, inclusa la fissazione di limiti finanziari;
- d) verificare l'adozione delle misure idonee ad evitare il rischio di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'allegato 1) del regolamento (CE) n. 885/2006;
- e) autorizzare studi, ricerche, seminari, pubblicazioni, attività didattica e formazione riguardanti le attività e le funzioni svolte dall'APPAG;
- f) rappresentare l'APPAG nei rapporti istituzionali ed in particolare con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con l'Unione europea (UE), con l'AGEA, con la società di certificazione e con i soggetti convenzionati;
- g) individuare le strutture provinciali, gli enti e gli organismi esterni cui affidare o delegare funzioni dell'APPAG secondo quanto previsto dall'art. 13;
- h) approvare i regolamenti e i manuali interni, i piani e i programmi, predisposti dalle articolazioni dell'APPAG;
- i) individuare le caratteristiche e i requisiti del sistema informativo dell'APPAG;
- j) attuare ogni altro adempimento affidato all'organismo pagatore dalla normativa comunitaria.
- 3. Il direttore è responsabile dei risultati conseguiti in relazione al programma di attività di cui all'art. 9 e dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'APPAG.

## Art. 5.

## Revisore dei conti

- 1. La gestione finanziaria, per quanto riguarda l'attività connessa al funzionamento dell'APPAG, è soggetta al riscontro di un revisore dei conti. Il revisore unico, scelto fra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili, è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni.
- 2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni, l'assestamento ed il conto consuntivo. A detti atti è allegato un parere scritto.

3. Al revisore dei conti spetta un'indennità posta a carico del bilancio dell'APPAG. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Allo stesso compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

### Art. 6.

## Comitato tecnico

- 1. A seguito dell'avvenuto riconoscimento dell'APPAG da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il direttore nomina il comitato tecnico, che resta in carica per la durata di un triennio ed è composto da tre a cinque membri esperti in materia di politiche comunitarie. Il comitato è presieduto dal direttore dell'APPAG.
- 2. Il comitato è organo consultivo dell'APPAG e ne supporta l'attività nell'applicazione della normativa di settore, anche elaborando proposte per il coordinamento e l'integrazione delle attività dell'APPAG con quelle svolte da altre strutture provinciali, regionali o nazionali operanti nell'ambito della gestione dei fondi comunitari.
- 3. Il presidente del comitato può invitare alle riunioni dell'organo esperti nelle materie oggetto di trattazione.
- 4. Ai componenti del comitato tecnico spetta un'indennità posta a carico del bilancio dell'APPAG. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 1958. Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

## Art. 7.

## Struttura organizzativa e personale

- 1. L'APPAG è organizzata nel rispetto dei criteri previsti per il riconoscimento dell'organismo pagatore dal regolamento (CE) n. 885/2006 e, in particolare:
- a) separazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, nonché costituzione di servizi di controllo interno e tecnico;
- b) ripartizione dei compiti tale da garantire che i dipendenti non svolgano contemporaneamente attività di autorizzazione, di pagamento o di contabilizzazione per le somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun dipendente svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo dipendente;
- c) adozione di un sistema di controllo che consenta di individuare le responsabilità e le competenze dei dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.
  - 2. L'APPAG si articola in:
    - a) Direzione e affari generali;
    - b) Controllo interno;
    - c) Sistema informativo;
    - d) Unità tecnica e di autorizzazione;
    - e) Unità di esecuzione pagamenti;
    - f) Unità di contabilizzazione.
- 3. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le articolazioni di cui al comma 2 organizzate in strutture di terzo livello e conferisce il relativo incarico di responsabile.
- 4. L'APPAG si avvale del personale della Provincia che lo gestisce attraverso le proprie strutture. In relazione a necessità contingenti, l'AP-

PAG può avvalersi direttamente, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 1997, di soggetti assunti con forme contrattuali flessibili. Al suddetto personale si continua ad applicare il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Provincia.

#### Art. 8.

#### Patrimonio e mezzi

- 1. L'APPAG si avvale dei beni e delle attrezzature assegnati dalla Giunta provinciale.
- 2. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i beni mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità.

#### Art. 9.

## Programma di attività e gestione economico-finanziaria

- 1. Il direttore, limitatamente all'attività connessa al funzionamento, adotta il programma di attività che ha durata corrispondente alla legislatura ed è aggiornato annualmente.
- 2. Il programma di attività individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità degli interventi, nonché il relativo fabbisogno finanziario e le modalità di copertura delle stesse ed indica le spese di gestione e gli investimenti necessari al funzionamento dell'APPAG. Il programma di attività è presentato alla Giunta provinciale entro il 30 novembre di ciascun anno. Il programma di attività, approvato ai sensi dell'art. 12, comma 2, costituisce il programma di gestione dell'APPAG. Le risorse finanziarie per l'attuazione del programma di attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento.
- 3. L'APPAG, in coerenza con il programma di attività e secondo le direttive della Giunta provinciale di cui all'art. 12, comma 1, predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale.
- 4. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio il direttore, se necessario, dispone l'adeguamento del programma di attività mediante l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi in programma.
- 5. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberata dalla Giunta provinciale secondo le disposizioni di cui all'art. 35, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento).
- 6. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta provinciale per l'approvazione, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici unitamente al parere di cui all'art. 5, comma 2, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
- 7. Per la gestione di cassa l'APPAG si avvale della banca titolare del servizio di tesoreria della Provincia.
- 8. L'APPAG adotta il controllo di gestione di cui all'art. 20 della legge provinciale n. 7 del 1997, secondo le direttive della Giunta provinciale di cui all'art. 12, comma 1.

## Art. 10.

## Bilancia contabilità e certificazione

- 1. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento del sistema contabile, ha durata annuale. Esso:
- a) inizia il 1º gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione delle risorse di cui all'art. 11, comma 1;

- b) inizia il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie del FEAGA e FEARS e dei relativi cofinanziamenti di cui all'art. 11, comma 2.
- 2. Con riferimento all'attività connessa al funzionamento di cui al comma 1, lettera a), il bilancio preventivo dell'APPAG, redatto in termini di competenza, è adottato entro il 30 novembre dell'anno precedente; il conto consuntivo è redatto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
- 3. Con riferimento alle attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR di cui al comma 1, lettera b) è adottato un bilancio formulato in termini finanziari di sola cassa.
- 4. Per le attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR il direttore dell'APPAG adotta uno specifico regolamento di contabilità, tenuto conto in particolare dei principi di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2006.
- 5. Per le finalità di cui alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali) l'APPAG fornisce alla struttura provinciale competente in materia di anagrafe degli interventi finanziari i dati previsti dall'art. 3 della medesima legge e dalla relativa deliberazione della Giunta provinciale.
- 6. Per l'attività connessa al funzionamento trovano applicazione le disposizioni della legge provinciale n. 7 del 1979.
- 7. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEAGA e del FEASR sono certificati ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006.

#### Art. 11.

## Entrate e spese

- 1. Costituiscono entrate proprie dell'APPAG:
- a) le risorse finanziarie annualmente assegnate all'APPAG per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- b) le risorse finanziarie destinate all'APPAG dall'Unione Europea o dall'AGEA per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore, nonché i rimborsi forfetari da parte del FEAGA e FEARS destinati al funzionamento della struttura;
- c) eventuali altre entrate di qualsiasi natura di competenza dell'APPAG.
- 2. Non costituiscono entrate proprie dell'APPAG e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale le risorse finanziarie assegnate all'APPAG dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, premio o contributo, cofinanziati ai sensi della normativa comunitaria.
- 3. Le somme derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale di cui al comma 2 sono gestite secondo modalità definite nel regolamento di contabilità di cui all'art. 10, comma 4.
- 4. Per l'erogazione all'APPAG delle somme assegnate dalla Provincia, ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dal comma 3-bis dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 14 settembre 1979, n. 7.
- 5. Le spese per il personale provinciale assegnato all'APPAG sono assunte a carico del bilancia della Provincia.

#### Art. 12.

## Poteri della Giunta provinciale

- 1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri previsti per il riconoscimento dell'organismo pagatore dal Regolamento (CE) n. 885/2006, impartisce direttive e indirizzi all'APPAG, per le attività connesse al suo funzionamento, in particolare:
- a) per la definizione degli obiettivi di gestione individuati in relazione alle funzioni e attività stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici;
  - b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- c) per la formazione dei bilanci di previsione ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.
- 2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il programma di attività, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo.

## Art. 13.

## Affidamento di funzioni

- 1. L'APPAG, nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 885/2006, può avvalersi di strutture provinciali per l'esercizio delle proprie funzioni o delegare l'esercizio delle medesime ad organismi esterni, mantenendo in ogni caso in capo all'APPAG le funzioni di controllo.
- 2. L'attività è regolata da apposite convenzioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 885/2006 per quanto concerne la delega delle funzioni.

### Art. 14.

## Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, limitatamente alle attività connesse al funzionamento dell'APPAG si osservano le norme di cui alla legge provinciale n. 7 del 1997, alla legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alla legge n. 7 del 1979.

## Art. 15.

## Norme transitorie

- 1. Per quanto riguarda le attività connesse al funzionamento, l'AP-PAG inizia ad operare a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 1, e 7, comma 3.
- 2. Per quanto riguarda le attività di organismo pagatore, l'APPAG inizia ad operare secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con cui avviene il riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale 27 marzo 2007
- 3. In prima applicazione del presente regolamento la Giunta provinciale adotta, per l'attività connessa al funzionamento dell'APPAG, il programma di attività, il bilancio annuale di previsione in termini di competenza, relativo all'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007 2009.
- 4. Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di data 27 marzo 2007, l'autorità competente a presentare l'istanza di riconoscimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene individuata nel Presidente della Provincia Autonoma di Trento.
- Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.
  - È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

#### DELLAI

Registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2007 registro n. 1, foglio n. 14.

#### 07R0723

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 (Legge finanziaria 2008).

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 2 gennaio 2008)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**PROMULGA** 

la seguente legge:

## Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 1.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

- 1. Dopo l'art. 8-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
- «Art. 8-quinquies (Ciclomotori). 1. Dal 1° gennaio 2008 i proprietari di ciclomotori di cui all'art. 52 del codice della strada sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche provinciali.».
- 2. Dopo il comma 6 dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies e 6-septies:
- «6-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota ordinaria dell'IRAP prevista dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta di mezzo punto percentuale.
- 6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti passivi dell'imposta possono, tenuto conto dei commi successivi, optare per un'ulteriore riduzione di un mezzo punto percentuale dell'aliquota IRAP prevista al comma 6-bis.

6-quater. La riduzione di aliquota di cui al comma 6-ter non trova applicazione per:

- a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal sesto anno d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività;
- b) le categorie economiche con codice ATECO sezione I, ad eccezione dei codici 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63;
  - c) le categorie economiche con codice ATECO sezione J;
- d) le categorie economiche con codice ATECO sezione K, ad eccezione dei codici 71, 72, 73, 74;
  - e) le categorie economiche con codice ATECO sezione L;
  - f) le categorie economiche con codice ATECO sezione M;
  - g) le categorie economiche con codice ATECO sezione N;
- h) le categorie economiche con codice ATECO sezione O, ad eccezione dei codici 90, 92 ad esclusione del 92.6, 93;
- i) tutte le categorie di soggetti passivi d'imposta che non possono accedere alle agevolazioni previste dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

6-quinquies. Ai soggetti passivi d'imposta che applicano la riduzione di cui al comma 6-ter è preclusa la possibilità di presentare domanda per le agevolazioni previste dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per i cinque anni decorrenti dal periodo d'imposta di prima applicazione della riduzione di cui al comma 6-ter. I soggetti passivi d'imposta, che dopo quattro anni consecutivi di applicazione della riduzione di cui al comma 6-ter continuano ad applicare per uno o più anni la medesima riduzione, sono esclusi per un periodo di due anni, decorrenti dall'ultimo periodo d'imposta di applicazione della riduzione di cui al comma 6-ter, dalla possibilità di presentare domanda per le suddette agevolazioni.

6-sexies. La giunta provinciale può determinare capi della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, ai quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6-quinquies. La giunta provinciale può stabilire casi di non applicazione del comma 6-quinquies, che a causa di particolari eventi richiedono investimenti imprevedibili.

6-septies. Il comma 6-quinquies si applica anche alle società che detengono una quota di almeno il 30 per cento del soggetto passivo d'imposta che applica la riduzione di cui al comma 6-ter, nonché alle società delle quali il soggetto d'imposta che applica la riduzione di cui al comma 6-ter detiene almeno una quota del 30 per cento, nonché alle società i cui soci corrispondono per almeno il 30 per cento ai soci del soggetto passivo d'imposta che applica la riduzione di cui al comma 6-ter.».

## Art. 2.

Modifica della legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7, recante «Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano».

- 1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7, è così sostituito:
- «4. La giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). Il relativo onere è a carico del fondo provinciale per il servizio civile.

Questo rimborso spese è esente dal pagamento dell'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP), fatto salvo l'obbligo dell'eventuale presentazione della dichiarazione ai fini IRAP.».

## Art. 3.

Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone»

- 1. Dopo il comma 8 dell'art. 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
- «9. I contributi erogati a norma della presente legge sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) nella misura della loro correlazione a componenti negativi di bilancio, considerati ai fini dell'applicazione del presente articolo; tali contributi non sono, comunque, ammessi in deduzione ai fini IRAP.».

## Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

## Art. 4.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2008, tabelle A e B

1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nella tabella A, per l'anno finanziario 2008 sono autorizzate spese nella misura indicata nella tabella medesima.

- 2. Per l'attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, per l'anno finanziario 2008 e per il quadriennio 2009-2012 sono inoltre autorizzate spese nella misura indicata nella tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2009 al 2012 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria annuale.
- 3. Per le finalità di cui al comma 2, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2008 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2008-2012, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2012 non dovrà superare l'80 per cento della spesa autorizzata per l'esercizio 2008.

### Art. 5.

## Fondi per la finanza locale

- 1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l'anno finanziario 2008 come segue:
- a) fondo ordinario: 247.759.252,00 euro (unità previsionale di base UPB 26100);
  - b) fondo per investimenti: 152.859.289,00 euro (UPB 26200);
- c) fondo ammortamento mutui: 75.285.177,00 euro (UPB 26205);
  - d) fondo perequativo: 3.000.000,00 euro (UPB 26100).
- 2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 3.263.000,00 euro, è autorizzata come limite l'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2027 incluso.

## Art. 6.

## Partecipazioni a società

- 1. La giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della provincia all'aumento di capitale della società SEL S.p.A., con sede a Bolzano, per una spesa massima di 432 milioni di euro a carico dell'esercizio finanziario 2008 (UPB 27200). Nei limiti della medesima spesa è consentito anche l'acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci, nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.
- 2. La giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della provincia al capitale della società SEL S.p.A., con sede a Bolzano, sino all'importo di 800.000,00 euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali. Alle conseguenti variazioni di bilancio, per l'iscrizione delle connesse entrate e corrispondenti spese, si provvede con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

## Art. 7.

Modifica della legge provinciale 19 luglio 2007, n. 4, recante «Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009».

- 1. Il comma 1 dell'art. 6, della legge provinciale 19 luglio 2007, n. 4, è così sostituito:
- «1. La giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della provincia al capitale della società Fiera Bolzano S.p.A., con sede a Bolzano, sino all'importo di 3,5 milioni di euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali o tramite la costituzione di un diritto reale. Alle conseguenti variazioni compensative di bilancio si provvede con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.».

#### Art. 8.

Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16 recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone»

- 1. Dopo l'art. 3-bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
- «Art. 3-ter (Agenzia provinciale per la mobilità). 1. La giunta provinciale è autorizzata a promuovere, anche mediante una società a partecipazione maggioritaria della provincia, la costituzione di un'agenzia provinciale per la mobilità.
- 2. L'agenzia provinciale per la mobilità promuove e coordina, per conto della provincia, le modalità del trasporto pubblico locale, cura i rapporti con i concessionari e provvede all'attuazione degli indirizzi politici in materia di trasporto pubblico locale.
- 3. La giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l'agenzia provinciale per la mobilità con un contributo annuale di funzionamento e può mettere a disposizione dell'agenzia provinciale per la mobilità, gratuitamente o con canoni di locazione ridotti, locali ed attrezzature
- 4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2008, la spesa massima di 500.000,00 euro (UPB 12100). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è autorizzata con legge finanziaria annuale.».

### Art. 9.

## Garanzia fidejussoria a favore della strutture trasporto Alto Adige S.p.A.

- 1. La giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria onerosa ai sensi dell'art. 1944, primo comma, del codice civile, per la durata di un anno e per un importo massimo di 18 milioni di euro, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria, assunte dalla strutture trasporto Alto Adige S.p.A. per l'assunzione di prestiti finalizzati all'acquisto di mezzi di trasporto ferroviario.
- 2. Qualora a seguito della prestata fideiussione la provincia dovesse procedere a pagamenti per inadempimento della strutture trasporto Alto Adige S.p.A., la giunta provinciale eserciterà il regresso contro la medesima società ai sensi dell'art. 1950 del codice civile.
- 3. La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'art. 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, (UPB 27215).

## Art. 10.

## Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

- 1. Per la contrattazione collettiva nell'anno 2008 per il comparto del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 31100) la spesa di 66 milioni di euro per l'anno 2008, di 90 milioni di euro per l'anno 2009 e di 90 milioni di euro per l'anno 2010.
- 2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 6 della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, per la contrattazione collettiva per l'anno 2007 per i comparti ivi indicati, a carico dell'esercizio finanziario 2007, è trasferita per una quota di 23,453 milioni di euro a carico dell'esercizio finanziario 2008. La corrispondente quota di stanziamento nel bilancio di previsione 2007 (UPB 31100) costituisce economia di spesa.

## Art. 11.

Adeguamento del fabbisogno del personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado

- 1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico nel corso dell'esercizio finanziario, la giunta provinciale è autorizzata ad aumentare provvisoriamente la dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla provincia autonoma di Bolzano a decorrere dal 1º settembre 2008, per coprire il fabbisogno di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto dell'aumento della popolazione scolastica.
- 2. La maggiore spesa per effetto dell'aumento della dotazione organica, eventualmente disposta ai sensi del comma 1, trova copertura finanziaria mediante prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste.

#### Art. 12.

Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 recante «Riforma dell'ordinamento del personale della provincia»

1. Dopo l'art. 21 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-bis (Indennità di missione). — 1. In caso di mancato adeguamento, entro il 31 marzo 2008, della vigente disciplina sull'indennità di missione ai principi stabiliti dalla normativa statale, l'indennità di missione prevista dai contratti collettivi provinciali è soppressa con decorrenza 1° aprile 2008.».

#### Art. 13.

Interventi su compendi immobiliari del demanio militare dello Stato

1. La giunta provinciale è autorizzata a intervenire, nei termini stabiliti nel protocollo d'intesa firmato tra il Ministro della difesa e il Presidente della provincia il 10 agosto 2007, su compendi immobiliari dello Stato in cui hanno sede gli enti militari, nei limiti degli stanziamenti autorizzati sull'UPB 21210 del bilancio per l'esercizio 2008 e successivi, per un valore pari a quello attribuito ai beni immobiliari all'uopo da trasferirsi dal demanio statale al demanio provinciale.

### Art. 14.

Incremento del patrimonio della fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione

1. Per l'incremento del patrimonio della fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 9, della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, la spesa di 100.000 euro a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 (UPB 19215).

## Art. 15.

Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 21-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nell'esercizio finanziario 2008 (UPB 27120) è stabilita in 20 milioni di euro.

#### Art. 16.

Opere pluriennali per la realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui

1. Ferma restando la spesa complessiva di 98,5 milioni di euro, autorizzata con l'art. 10 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, per la realizzazione di un termovalorizzatore dei rifiuti residui, l'onere pluriennale viene rimodulato a carico degli esercizi finanziari e per gli importi seguenti.

Esercizio finanziario importo:

2008 - 18,0 milioni di euro;

2009 - 50,0 milioni di euro;

2010 - 30,5 milioni di euro.

## Art. 17.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11 recante «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»

- 1. L'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
- «Art. 4 (Oggetto dell'incentivazione). 1. Per le finalità di cui all'art. 1 la giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:
- a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;
- b) investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;
  - c) edilizia abitativa rurale;
  - d) infrastrutture in zone rurali;
- e) promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;
  - f) tutela e miglioramento dell'ambiente;
- g) miglioramento della zootecnia e promozione dell'attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero caseario;
  - h) mortalità del bestiame;
  - i) lotta alle epizoozie;
  - j) misure di emergenza in agricoltura;
- k) rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
- l) miglioramento della struttura del mercato rurale, della trasformazione a livello aziendale e della commercializzazione alla produzione:
- m) miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;
  - n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
  - o) crediti di gestione aziendale;
  - p) consulenza;
  - q) innovazione e progetti dimostrativi;
  - r) primo insediamento dei giovani agricoltori;
  - s) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli.
- 2. Su richiesta dell'interessato la giunta provinciale può concedere, in sostituzione dei contributi sugli interessi nonché del rimborso di prestiti di cui al comma 1, contributi annui o semestrali costanti posticipati, per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concepibile il relativo contributo.
- 3. Qualora per gli investimenti di cui al comma 1 venga concluso un contratto di leasing, la giunta provinciale può concedere al concessionario, per tutto il tempo fissato dal contratto, anche contributi sui canoni periodici.».

## Art. 18.

## Copertura finanziaria

- 1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 3.755.088.528 a carico dell'esercizio finanziario 2008, derivanti dall'art. 4, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), e dagli articoli 5, 6, 8, 10, comma 1, 14 e 15, nonché alla copertura della minore entrata derivante dagli articoli 1, 2 e 3, stimata in 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede con corrispondenti quote delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della provincia per l'anno 2008.
- 2. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 680.093.254 a carico degli esercizi finanziari 2009 e 2010, derivanti dall'art. 4, comma 1 (tabella A), e dall'art. 5 relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, dall'art. 4, comma 2 (tabella B), e dagli articoli 10, comma 1, e 16, nonché alla copertura delle minori entrate per gli anni 2009 e 2010 derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, si provvede con corrispondenti quote delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2009-2010 nel bilancio triennale 2008-2010.

## Capo III

## ALTRE DISPOSIZIONI

## Art. 19.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 recante «Norme in materia di bilancio e di contabilità della provincia autonoma di Bolzano».

- 1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente comma:
- «2. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, se al termine dell'esercizio precedente risulta un disavanzo di consuntivo o un avanzo inferiore a quello presunto iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio corrente, si può prescindere dalla presentazione di tale disegno di legge quando dalla manovra di assestamento derivino maggiori entrate non superiori al tre per cento del volume finanziario del bilancio di previsione iniziale. In quest'ultima ipotesi la giunta provinciale adotta apposita deliberazione da trasmettere, entro il termine di cui al comma 1, al consiglio provinciale insieme alla deliberazione di approvazione del rendiconto dell'esercizio prevista dall'art. 62, comma 1.».
- Il comma 4 dell'art. 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002,
   1, e successive modifiche, è abrogato.
- 3. Dopo l'art. 54 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:
- «Art. 54-bis (Pagamenti tramite conto corrente bancario). 1. Per particolari e motivate esigenze di servizio, in alternativa alle procedure contabili di cui agli articoli 53 e 54, il direttore della ripartizione finanze e bilancio può autorizzare l'utilizzo di modalità di pagamento attraverso conto corrente bancario intestato alla provincia, al fine di effettuare spese imputabili ad un unico capitolo ed aventi la medesima classificazione gestionale. Il conto viene alimentato in base all'effettivo fabbisogno tramite mandati di pagamento a favore di un dipendente appositamente incaricato dall'assessore provinciale competente o dal direttore della ripartizione provinciale competente. Alla chiusura dell'esercizio finanziario le somme non utilizzate sul predetto conto corrente sono versate alle entrate del bilancio provinciale.
- La rendicontazione delle spese gestite con le modalità di cui al comma 1 avviene secondo le istruzioni e scadenze stabilite dal direttore della ripartizione finanze e bilancio.».

## Art. 20.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 recante «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi».

- 1. Il comma 2-quater dell'art. 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
- «2-quater. Alle pubblicazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter provvedono, entro tre mesi dalla scadenza di ciascun semestre, le società, gli enti e gli istituti interessati. Nel caso di cariche e compensi di cui al comma 2-bis, relativi a società non aventi sede nel territorio provinciale, alla pubblicazione provvedono, con le medesime modalità e nei medesimi termini, direttamente le persone cui sono conferiti gli incarichi. La mancata pubblicazione comporta l'irrogazione, da parte del direttore della ripartizione provinciale finanze e bilancio, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.».

## Art. 21.

Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 recante «Provvedimenti relativi al personale delle unità sanitarie locali».

- 1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, sono inseriti i seguenti articoli 1-bis e 1-ter:
- «Art. 1-bis (Esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale). 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti sanitari della fascia «B», possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo. Fino alla disciplina contrattuale a livello provinciale, i dirigenti sanitari della fascia «B» restano assoggettati al regime di rapporto di lavoro esclusivo.

- 2. Le opzioni vanno presentate entro il 30 novembre di ciascun anno e hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La prima richiesta può essere presentata entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge e ha effetto a partire dal 1° marzo 2008. Opzioni presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere ancora revocate entro trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
- 3. L'opzione s'intende prorogata fino alla domanda di ripristino del rapporto di lavoro esclusivo, con le decorrenze stabilite dal contratto collettivo provinciale.
- 4. In assenza di opzione il dirigente sanitario resta assoggettato al regime di rapporto di lavoro esclusivo.
- 5. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'Azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta nonché nell'ambito della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
- 6. In caso di violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, di insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, e fino a quando non sarà disciplinato diversamente dal contratto collettivo provinciale, si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.
- 7. Il dirigente sanitario assoggettato a regime di rapporto di lavoro esclusivo può scegliere se esercitare o meno un'attività libero-professionale intramuraria.
- 8. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale intramuraria o extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, con contratto collettivo provinciale.
- 9. Per i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto non esclusivo, e quindi per l'esercizio della libera professione extramuraria, vige il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. Ai dirigenti sanitari in questione è fatto divieto di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale o periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate o convenzionate.
- 10. L'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria non esonera il dirigente sanitario dal dare la totale disponibilità, nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.
- 11. Nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del servizio sanitario.
- 12. In attesa della disciplina contrattuale a livello provinciale relativa al trattamento economico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale extramuraria o intramuraria, il trattamento economico dei dirigenti sanitari che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo è ridotto per un importo pari a due ore aggiuntive programmate e percepite individualmente, costituenti l'indennità di esclusività. L'orario di lavoro viene conseguentemente ridotto nella stessa misura. A chi opta per il rapporto di lavoro non esclusivo, non spetta l'indennità di risultato. In attesa della disciplina contrattuale a livello provinciale relativa al trattamento economico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale extramuraria o intramuraria, nei confronti dei dirigenti che optano per il rapporto di lavoro esclusivo e non beneficiano delle ore aggiuntive programmate viene corrisposto a titolo di indennità di esclusività un importo pari al valore di un'ora aggiuntiva programmata ai sensi dell'art. 39 del contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario nel servizio sanitario provinciale per il periodo 2001-2004 del 13 marzo 2003, con conseguente prestazione dell'ora stessa.
- 13. Qualora il contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario nel servizio sanitario provinciale per il periodo 2001-2004 del 13 marzo 2003 non venga rinnovato entro il 1º aprile 2008, viene applicato il contratto collettivo nazionale per il personale medico e medico veterinario a coloro che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo e a coloro che scelgono l'attività libero-professionale intramuraria.
- Art. 1-ter (Direttive e piano aziendale per l'attività libero-professionale). 1. La giunta provinciale detta le direttive necessarie per l'applicazione dell'art. 1-bis e per la predisposizione del piano aziendale per l'attività libero-professionale di cui al comma 3.

- 2. L'azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano gestisce, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:
- a) affidamento a personale aziendale o comunque dall'Azienda sanitaria a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali intramurarie, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni libero-professionali intramurarie, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
- b) garanzia della riscossione degli onorari relativa alle prestazioni erogate sotto la responsabilità dell'Azienda sanitaria e dei comprensori sanitari. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);
- c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
- d) monitoraggio aziendale dei tempi d'attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro settantadue ore dalla richiesta;
- e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto d'interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza;
- f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c);
- g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il direttore generale dell'Azienda sanitaria presenta annualmente alla giunta provinciale una relazione sull'esercizio della libera professione intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste d'attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.
- 3. Ai fini di cui al comma 2, l'Azienda sanitaria predispone un piano aziendale che concerne, con riferimento ai singoli comprensori sanitari, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramoenia e assicura un'adeguata pubblicità e informazione relativamente al piano, con riferimento, in particolare, alla sua esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere e all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramoenia, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.
- 4. Il piano è presentato alla giunta provinciale, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La giunta provinciale approva il piano o richiede variazioni o chiarimenti entro sessanta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o di chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla giunta provinciale entro i successivi sessanta giorni.».

### Art. 22.

Modifiche della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 recante «Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia»

- 1. L'art. 1 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, è così sostituito:
- «Art. 1 (Assistenza domiciliare per l'infanzia). 1. La provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere contributi per spese correnti e spese d'investimento ad istituzioni private senza scopo di lucro, che promuovono ed erogano sul territorio provinciale il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, curandone anche l'organizzazione sul piano tecnico-amministrativo.
- 2. Per assistenza domiciliare all'infanzia s'intende l'attività delle persone collegate alle istituzioni private senza scopo di lucro di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino.».
- 2. La rubrica dell'art. 1-bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita: «Microstrutture e servizi diurni».
- 3. I commi 1 e 2 dell'art. 1-bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, sono così sostituiti:
- «l. La provincia autonoma di Bolzano è altresì autorizzata a concedere contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.
- 2. La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini. Nel contempo si assicura alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso al servizio è consentito anche ai bambini che, dopo il compimento del terzo anno di vita, non frequentino ancora la scuola d'infanzia.».
- 4. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, sono abrogati.

## Art. 23.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 recante «Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano»

- 1. Dopo il comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 13, 14, 15 e 16:
- «13. L'amministrazione provinciale può avvalersi della messa a disposizione di personale degli enti sociali pubblici della provincia per attività connesse agli interventi di assistenza e beneficenza pubblica.
- 14. Il personale messo a disposizione può essere sostituito mediante supplenza.
- 15. Le modalità connesse alla messa a disposizione del personale di cui al comma l e il relativo contingente sono stabiliti dalla giunta provinciale. Il personale conserva a tutti gli effetti lo stato giuridico, economico e previdenziale in godimento.
- 16. La spesa per il personale messo a disposizione è a carico del bilancio provinciale.».

#### Art 24

Modifiche della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 recante «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale».

- 1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
- «h) disciplina la semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni e idoneità in materia di igiene e sanità pubblica, prevedendo anche l'abolizione delle stesse sulla base della normativa comunitaria, dei principi della legislazione nazionale nonché degli indirizzi approvati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome.»
- 2. Dopo il comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è aggiunto il seguente comma:
- «2. Con effetto dalla data di pubblicazione della disciplina di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), sono abrogati le lettere a), b), c) e d) del comma 2 e il comma 3 dello stesso articolo.».

### Art. 25.

Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante «Servizi pubblici locali»

- 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5, 6 e 7:
- «4. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società che non producano beni o servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
- 5. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le partecipazioni eventualmente possedute in società aventi per oggetto attività diverse da quelle di cui al comma 4.
- 6. Le amministrazioni di cui al comma 2 che detengono o mantengono direttamente o indirettamente il controllo di società, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, iniziative idonee a:
- a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di tre componenti, e a cinque componenti, se attualmente composti da più di cinque componenti; il numero dei membri predetti può essere portato a quattro o a sei per assicurare una congrua rappresentanza degli enti pubblici ovvero dei gruppi linguistici;
- b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
- c) prevedere che, fermo restando la disciplina vigente in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione dei sindaci, dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali, l'assunzione, da parte di un sindaco, assessore o consigliere comunale o provinciale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso comune o dalla provincia, non dia titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società; resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato, nel caso di produzione di utili, in misura ragionevole e proporzionata;
- d) stabilire che le previsioni di cui alla lettera c) si applichino anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 2, ferma rimanendo la possibilità di prevedere indennità di risultato, nel caso di produzione di utili, in misura ragionevole e proporzionata, nei limiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.
- 7. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari.».

- 2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
- «2. Le amministrazioni che scelgono di gestire i pubblici servizi secondo le modalità di cui alle lettere a)o b)o assumono partecipazioni in società o altri organismi, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti in ordine alle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni estate mediante i soggetti di cui alle lettere predette e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.».

#### Art. 26.

Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16 recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone»

- 1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16 e successive modifiche è così sostituito:
- «1. Le spese pluriennali sostenute per l'impianto, la realizzazione e l'aggiornamento di programmi di interesse comune a più imprese di trasporto, rivolti a promuovere la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi, possono essere ammesse a contributo sulle spese di investimento nella misura fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento le spese relative alla progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale.

Sono altresì ammesse a contributo, sempre nella misura massima del 100 per cento, le spese relative all'acquisto di materiale rotabile ferroviario da parte delle aziende di cui all'art. 1, comma 4, da destinare in locazione alle società incaricate della gestione dei servizi. Per le aziende ad esclusivo capitale pubblico sono ammesse alla contribuzione nella misura massima del 100 per cento anche le spese relative agli acquisti di beni immobili e le spese relative alle acquisizioni, attuate anche mediante sottoscrizioni di aumenti del capitale sociale, di partecipazioni in società strategiche o strumentali per il settore dei trasporti e per le linee di comunicazione di interesse provinciale. L'amministrazione provinciale è autorizzata a realizzare, acquistare e gestire direttamente tutti i menzionati impianti, strutture e servizi.».

- 2. L'art. 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
- «Art. 15 (Spese di investimento). 1. La giunta provinciale determina annualmente i contributi sulle spese di investimento finalizzate a promuovere il potenziamento e il rinnovo dei beni strumentali necessari all'esercizio dei servizi di trasporto di competenza provinciale e a migliorare l'efficienza delle gestioni aziendali e l'utilizzo dei servizi da parte degli utenti. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare e gestire direttamente i beni strumentali di cui sopra.
- 2. Il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta e, comunque, nella misura massima del 100 per cento di quella ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 1. Nel relativo provvedimento sono determinati il periodo di normale utilizzo del bene e gli specifici obblighi di destinazione.
- 3. La domanda di contributo è corredata dagli originali dei titoli di acquisto dei beni. Inoltre, il legale rappresentante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la data di registrazione in contabilità dell'operazione di acquisto, il numero progressivo di registrazione sul libro giornale IVA e il valore portato ad incremento dei cespiti ammortizzabili, indicando separatamente l'eventuale quota di IVA indetraibile. I contributi riconosciuti alle imprese beneficiarie sono accantonati in un apposito fondo da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'art. 17.
- 4. Il trasferimento dei beni tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico o attività di cui all'art. 1, comma 4, comporta anche il trasferimento dell'eventuale ammontare residuo del relativo contributo che risulta accantonato nel fondo sulla base della documentazione prevista all'art. 17, comma 7.

Fatta eccezione per la cancellazione di cespiti a seguito di fatto accidentale o di decreto di autorizzazione dell'assessore competente, negli altri casi di alienazione di beni prima della scadenza del periodo di normale utilizzo di cui al comma 2, il contributo è revocato per l'ammontare residuo che risulta sulla base della documentazione prevista all'art. 17, comma 7.

- 5. Se il bene viene alienato senza autorizzazione, il contributo è revocato per l'intero ammontare erogato.
- 6. Se, a seguito di accertamento da parte degli organi competenti, risulta che un bene per il quale è stato riconosciuto un contributo sulle spese di investimento è stato utilizzato, senza autorizzazione dell'assessore provinciale competente, in modo difforme dalla sua normale destinazione, il contributo è revocato per l'intero ammontare erogato. Nel caso in cui venga accertata l'effettuazione di «servizi fuori linea» senza l'autorizzazione di cui all'art. 87 del codice della strada, il contributo è revocato alla misura del dieci per cento.
- 7. Nel caso in cui il servizio fuori linea per il quale è stata richiesta l'autorizzazione non venga effettuato, il concessionario deve comunicarlo all'ufficio provinciale competente entro i successivi tre giorni. Se a seguito di accertamenti da parte degli uffici competenti la comunicazione di mancata effettuazione del servizio risulta non veritiera, si applica quanto previsto al comma 6 per i servizi effettuati senza autorizzazione.
- 8. La ripartizione provinciale mobilità provvede alla gestione delle informazioni ed al controllo degli adempimenti previsti dal presente articoli. Le imprese ammesse a contributo provinciale devono fornire tutte le informazioni necessarie secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla predetta ripartizione, nonché la documentazione da essa richiesta.».

#### Art. 27.

Modifica della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26 recante «Norme sull'utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche».

- 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
- «3-bis. In caso di necessità può anche essere autorizzato l'utilizzo delle strutture scolastiche, a condizione che il fruitore dell'autorizzazione si assuma la responsabilità del servizio di sorveglianza o i costi dei servizi necessari.».

## Art. 28.

## Abrogazioni

1. È abrogato l'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1983, n. 23.

## Art. 29.

## Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 21 dicembre 2007

## **DURNWALDER**

(Omissis)

08R0295

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 15.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2008 e bilancio triennale 2008-2010.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1/1-II del 2 gennaio 2008)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

Assunzione di mutui o emissione di prestiti

- 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere nell'esercizio 2008 uno o più mutui o ad emettere prestiti con ammortamento a rate costanti, ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. l, eventualmente anche in deroga al comma 5 dello stesso articolo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di 432 milioni di euro, da estinguere in non meno di anni dieci a decorrere dall'esercizio 2009 e a un tasso di interesse annuo non superiore al 6,5 per cento.
- 2. il ricavo dei mutui o prestiti predetti è destinato nel bilancio provinciale al finanziamento dell'onere per partecipazione ad aumento di capitale della società SEL S.p.A., per l'acquisto di impianti di produzione idroelettrica siti in tutto o in parte sul territorio provinciale, in conformità al disposto dell'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, nonché per l'acquisto di quote di capitale della medesima società in proprietà di altri soci o per l'acquisto, anche in forma indiretta, di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.
- 3. L'ammortamento dei mutui e la restituzione dei prestiti sono garantiti dalle entrate tributarie devolute dallo Stato alla provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, nonché dalle entrate tributarie proprie della Provincia.
- 4. All'onere massimo annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l'estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, valutato in 59.425.000 euro, si fa fronte nel modo seguente:
- a) per gli anni 2009 e 2010 mediante utilizzo di quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2009-2010 alla Funzione/obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2008-2010;
- b) per gli anni successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della provincia.
- 5. Fermo restando l'importo massimo autorizzato di 98,5 milioni di euro e le altre condizioni per l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti per la realizzazione di un termovalorizzatore dei rifiuti residui stabilite all'art. 1 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 8, il frazionamento annuo viene modificato nel modo seguente:

Anno —	importo —
2008	18,0 milioni di euro
2009	50,0 milioni di euro
2010	30.5 milioni di euro

6. All'onere massimo annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l'estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, rivalutato come di seguito per gli anni dal 2008 al 2020:

Anno	onere annuo complessivo
2008	1.238.000 euro
2009	5.914.990 euro
2010	11.451.690 euro
2011	13.549.440 еиго
2012	13.549.440 euro
2013	13.549.440 euro
2014	13.549.440 еиго
2015	13.549.440 euro
2016	13.549.440 euro
2017	13.549.440 euro
2018	12.311.420 euro
2019	7.634.460 euro
2020	2.097.760 euro

si fa fronte nel modo seguente:

- a) per l'anno 2008 mediante quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2008 alle UPB 27100 e 27300;
- b) per gli anni 2009 e 2010 mediante quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2009-2010 alla Funzione obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2008-2010;
- c) per gli anni successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della provincia.

## Art. 2.

### Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008, annesso alla presente legge, è approvato in 5.385.953 migliaia di euro.

### Art. 3.

## Stato di previsione della spesa

 Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008, annesso al la presente legge, è approvato in 5.385.953 migliaia di euro.

## Art. 4.

## Quadro generale riassuntivo

 È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2008, annesso alla presente legge.

## Art. 5.

## Spese obbligatorie

- 1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'art. 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 1 al bilancio.
- La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l'anno finanziario 2008 in 6 milioni di euro.

#### Art. 6.

## Spese impreviste

- 1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'art. 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 2 al bilancio.
- 2. La dotazione del fondo di riserva per spese impreviste è determinata per l'anno finanziario 2008 in 34,5 milioni di euro.

#### Art. 7.

Variazioni di bilanci o compensative per spese di personale

1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono indicati nell'allegato n. 5 al bilancio.

#### Art. 8

Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE

1. L'assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base, per una riclassificazione, anche parziale, di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi dell'allegato B all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, e successive modifiche.

## Art. 9.

#### Gestione dei residui

1. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2007 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l'anno 2008. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione finanze e bilancio e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE, stabilita con l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.

## Art. 10.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. La facoltà di cui all'art. 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è esercitata fino all'importo massimo di 150 euro.

## Art. 11.

## Bilancio triennale 2008-2010

1. È approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il bilancio della provincia per il triennio 2008-2010, allegato alla presente legge.

#### Art. 12.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2009

1. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, e comunque non oltre il 30 aprile 2009, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

### Art. 13.

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 dicembre 2007

#### **DURNWALDER**

#### 08R0296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 luglio 2007, n. 40.

Modifica del regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 9 ottobre 2007

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2268 del 2 luglio 2007.

### **EMANA**

il seguente regolamento:

## Art. 1.

- 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2004, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 3:
- «3. Gli onorari possono essere anche concordati in misura forfettaria o a vacazione.»

#### Art. 2.

1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2004, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente art. 1-bis:

## «Art. 1-bis Offerte anormalmente basse

- 1. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata di sette punti percentuali.
- 2. Prima di poter escludere le offerte anormalmente basse devono essere richieste entro dieci giorni dall'aggiudicazione le necessarie giustificazioni.
- 3. L'amministrazione committente può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economia del metodo di prestazione del servizio o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'aggiudicatario.

- 4. Se tali elementi non sono presentati entro il termine di dieci giorni o non sono ritenuti adeguati, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e aggiudica al concorrente che segue in graduatoria, previa identica verifica.
- 5. Non è ammessa l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse»
- Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 luglio 2007

#### **DURNWALDER**

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2007 registro n. 1, foglio n. 28.

### 07R0710

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 luglio 2007, n. 41.

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'11 novembre 2007)

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2390 del 16 luglio 2007

#### EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

## Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che vogliono esercitare, nel territorio della provincia di Bolzano, in forma di lavoro autonomo o subordinato, una professione regolamentata nei settori di attività di cui all'allegato A. Esso attua la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

# Art. 2. Definizioni

- 1. Le qualifiche relative a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Nel presente regolamento si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.
  - 2. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare, costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale;
- b) per dirigente d'azienda, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, una delle seguenti funzioni:
  - 1) direttore d'azienda o di filiale;
- institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

- 3) dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda;
- c) per professione che la persona interessata intende esercitare, la professione per la quale la persona interessata è qualificata nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili;
- d) per Stato membro d'origine, lo Stato membro in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

#### Art. 3.

### Requisiti per il riconoscimento

l . Per le attività elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio è subordinato, dalla normativa vigente, al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

#### Art. 4.

Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, lista I

- 1. Per le attività elencate nell'allegato A, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'art. 3, comma 1, quello prestato per un periodo pari a:
- a) sei anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda;
- b) tre anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione della durata di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente:
- c) quattro anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la per- sona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
- d) tre anni consecutivi di lavoro autonomo, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di avere esercitato l'attività in questione in forma di lavoro subordinato per almeno cinque anni;
- e) cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione della durata di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.
- 2. La lettera e) del comma 1 non si applica all'attività di parrucchiere.

#### Art. 5.

## Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, liste II, III e IV

- 1. Per le attività elencate nell'allegato A, liste II, III e IV è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'art. 3, comma 1, quello prestato, per un periodo pari a:
- a) cinque anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda;
- b) tre anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione della durata di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
- c) quattro anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno

- due anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
- d) tre anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di avere esercitato l'attività in questione in forma di lavoro subordinato per almeno cinque anni;
- e) cinque anni consecutivi di lavoro subordinato, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione della durata di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
- f) sei anni consecutivi di lavoro subordinato, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione della durata di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.

## Art. 6.

## Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, liste V, VI, VII e VIII

- 1. Per le attività elencate nell'allegato A, liste V, VI, VII e VIII, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'art. 3, comma 1, quello prestato, per un periodo pari a:
- a) tre anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda;
- b) due anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
- c) due anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver esercitato l'attività in questione in forma di lavoro subordinato per almeno tre anni:
- d) tre anni consecutivi di lavoro subordinato, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.

## Art. 7.

## Continuità dell'attività

1. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e d), all'art. 5, comma 1, lettere a) e d) e all'art. 6, comma 1, lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

#### Art. 8.

## Autorità competenti per il riconoscimento

- 1. In merito alle domande di riconoscimento presentate dalle persone beneficiarie decidono:
- a) il direttore della Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio per le attività di cui all'allegato A, liste I, II, V e VI, non rientranti nelle lettere b) e c);
- b) il direttore della Ripartizione provinciale turismo per le attività di cui all'allegato A, liste III e VII, non rientranti nella lettera c), nonché per le attività di guide accompagnatrici ed interpreti turistici di cui all'allegato A, lista VI, punto 1;
- c) il direttore della Ripartizione provinciale mobilità per le attività di cui all'allegato A, liste IV e VIII, nonché per le attività di trasporto su strada di passeggeri elencate nell'allegato A, lista VI, punto 1 ex 713

#### Art. 9.

### Procedimento di riconoscimento

- 1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il direttore di ripartizione competente informa la persona richiedente degli eventuali documenti mancanti.
- 2. Il direttore di ripartizione competente, ai fini dell'istruttoria, richiede, oltre alla certificazione della nazionalità della persona richiedente, i documenti di cui agli articoli precedenti, la cui data di rilascio non deve essere anteriore a tre mesi dalla loro data di presentazione.
- 3. In caso di dubbio fondato, il direttore di ripartizione competente può richiedere una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione alle autorità che li hanno rilasciati.
- 4. In caso di dubbio fondato, qualora il titolo di formazione sia stato rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea per una formazione ricevuta, anche in parte, in un altro Stato membro, il direttore di ripartizione competente può verificare:
- a) se il programma di formazione per cui è stato rilasciato il titolo è formalmente certificato dall'ente che ha impartito la formazione;
- b) se il titolo di formazione è lo stesso che sarebbe stato rilasciato dallo Stato membro in cui è stata effettuata la formazione, qualora essa fosse stata completata nel medesimo.
- 5. Qualora per l'accesso alla professione sia prevista la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne, il direttore di ripartizione competente provvede ad adeguare la formula del giuramento o della dichiarazione conformandola allo status di cittadino dell'Unione europea.
- L'intero procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte della persona beneficiaria.

## Art. 10.

## Prova di altri requisiti

- 1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, siano previsti requisiti di onorabilità o di moralità o di assenza di dichiarazione di fallimento o di sospensione o divieto dell'esercizio della professione per gravi mancanze professionali o condanne penali, il direttore di ripartizione competente può avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, attestanti il possesso dei requisiti medesimi.
- 2. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci i documenti di cui al comma 1, la persona interessata può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato membro d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne resa dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio, oppure ad un organo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza.
- 3. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sia previsto il requisito della capacità finanziaria ovvero della copertura assicurativa dei danni da responsabilità professionale ai sensi della normativa provinciale o nazionale, il direttore di ripartizione competente può avvalersi, ai fini della relativa prova, di attestati rilasciati da una banca o da una società di assicurazione di uno Stato membro dell'Unione europea.
- 4. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sia previsto il requisito di sana costituzione fisica o psichica, il direttore di ripartizione competente può avvalersi, ai fini della relativa prova, dei documenti richiesti nello Stato membro d'origine; qualora lo Stato membro d'origine non richieda documenti del genere, la persona interessata può presentare un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato.

#### Art. 11.

## Effetti del riconoscimento

- 1. Il riconoscimento vale su tutto il territorio della Repubblica italiana e permette alla persona beneficiaria di accedere alla professione per la quale è qualificata nello Stato membro di origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
- 2. Qualora si tratti di una professione per la quale l'uso del relativo titolo professionale è regolamentato a livello provinciale o nazionale, la persona beneficiaria può utilizzare il titolo professionale e l'eventuale abbreviazione.
- 3. Le persone beneficiarie del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.

#### Art. 12.

## Abrogazione di norme

- 1. Il decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2003, n. 14, è abrogato a decorrere dal 20 ottobre 2007.
- Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.

Bolzano, 18 luglio 2007

### **DURNWALDER**

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2007 registro n. 1, foglio n. 26.

(Omissis)

## 07R0690

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 8.

Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza.

(Pubblicato nel Supl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26 dell'11 agosto 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1.

## Principi

- 1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce che la violenza sulle donne è violenza di genere. Essa costituisce un attacco all'inviolabilità della persona ed alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.
- 2. Alle vittime di violenza e ai loro figli minori è assicurato un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

#### Art. 2.

#### Finalità

- 1. La Regione, ai sensi della legge 4 aprile 2001, n. 154, e della legge 8 novembre 2000, n. 328, promuove è coordina iniziative per contrastare la violenza di genere intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
- 2. La Regione riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza già operanti nel territorio regionale, valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome ed autogestite dalle donne e garantisce la promozione di nuovi centri e/o case di accoglienza avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori e la solidarietà alle vittime e che dimostrino di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e di avere almeno tre anni di esperienza nello specifico settore.
- 3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete di istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati o di competenze e figure professionali, per offrire alle donne, italiane o straniere, risposte differenziate rispetto al tipo di violenza subita, ai danni da questa causati ed ai conseguenti effetti.

#### Art. 3.

## Costituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza

- l . La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori finanzia centri antiviolenza e case di accoglienza.
- 2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza possono essere promossi:
  - a) da enti locali singoli o associati;
- b) dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che dimostrino di avere almeno tre anni di esperienza e di disporre di personale adeguato;
- c) di concerto, dai soggetti di cui alle lettere a) e b), d'intesa o in forma consorziata.
- 3. Alle strutture di cui al presente articolo possono ricorrere tutte le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro *status* giuridico o di cittadinanza.
- 4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono dotati di strutture adeguate e di personale specializzato, operano senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private; i centri e le case garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa.
- 5. I centri antiviolenza sono costituiti in numero massimo di otto, dislocati in ambito provinciale.
- 6. Le case di accoglienza sono aperte in centri che abbiano popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti. Nei comuni superiori ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste può essere prevista l'apertura di più centri e case di accoglienza.
- 7. Il centro antiviolenza può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che deve presentare caratteri di funzionalità e sicurezza sia per le donne che per i loro figli minori.
- 8. Le sedi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza possono essere di proprietà pubblica, comunale, provinciale o regionale.
- Ogni centro antiviolenza e ciascuna casa di accoglienza sono retti da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.

#### Art. 4.

### Centri antiviolenza

- 1. Il centro antiviolenza svolge le seguenti funzioni e attività:
- a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
  - b) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza;
  - c) colloqui informativi di carattere legale;
- d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.
  - 2. Il centro antiviolenza svolge, inoltre, le seguenti attività:
- a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità;
- b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
- c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e degli operatori sociali istituzionali;
- d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
- e) raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
- 3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza mantengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui competono l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati e sviluppano con protocolli appositi e linee guida le relazioni con i servizi sociali dei comuni, i servizi sanitari delle ASL e le strutture scolastiche anche al fine di garantire risposte adeguate alle diverse condizioni di provenienza.

#### Art. 5.

## Case di accoglienza

- l. Alle case di accoglienza e al personale, dotato di adeguata professionalità e comprovata esperienza nel settore, sono garantite la riservatezza e la sicurezza. Le case sono strutture di ospitalità temporanea per le donne ed i loro figli minori che si trovano in situazione di necessità o di emergenza; il personale coordina le ospiti nell'autogestione della casa.
  - 2. Le case di accoglienza hanno la finalità di:
- a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, assieme ai loro figli minori;
- b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti;
- c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
- L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del centro antiviolenza, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall'equipe di accoglienza.

## Art. 6.

## Convenzioni

1. Gli enti locali singoli o associati possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e gestione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso.

- 2. Gli enti locali devono comunque garantire:
- a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati;
- b) la copertura finanziaria per almeno il 25% delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;
- c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal centro antiviolenza.

#### Art. 7.

#### Gratuità

- 1 . I servizi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza sono gratuiti.
- 2. Il soggiorno nelle case di accoglienza per le donne ed i loro figli minori è gratuito fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dal personale responsabile. Qualora si trovino in disagiate condizioni economiche vengono affidati ai servizi sociali del territorio di appartenenza.

#### Art. 8.

## Assistenza garantita

- 1. La Regione emana norme perché i comuni garantiscano adeguata assistenza finanziaria alle donne che vengano a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dal personale dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.
- 2. La Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, può finalizzare la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedi- menti giudiziari.

## Art. 9.

#### Concessione di contributi

- 1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le priorità per la concessione di contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge; gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati all'assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che vi provvede conformemente a linee guida appositamente emanate, contenenti, tra l'altro, gli standard funzionali ed i protocolli di prima accoglienza riferiti ai centri antiviolenza ed alle case di accoglienza.
- 2. I fondi stanziati dalla Regione sono erogati entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle domande di concessione dei contributi.

#### Art. 10.

## Cumulabilità dei finanziamenti

- 1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
- 2. La convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, prevede le forme da adottare per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

## Art. 11.

## Procedure di verifica e finanziamenti

- 1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulla funzionalità dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.
- 2. La Giunta regionale, tramite l'assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale assicura annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne, individua le «buone prassi» e predispone una relazione per definire i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, anche in funzione della predisposizione dei documenti di programmazione e bilancio della Regione.

### Art. 12.

### Norma finanziaria

1. Gli oneri previsti dall'applicazione della presente legge sono valutati a decorrere dall'anno 2008 in euro 1.200.000 per l'anno 2008 e in euro 1.800.000 per gli anni successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:

#### in aumento

Strategia 05 - Sanità e politiche sociali

Funzione obiettivo 03 - Attività per l'inclusione sociale

UPB S05.03.009

Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente

2007 euro -----

2008 euro 1.200.000

2009 euro 1.800.000

2010 euro 1.800.000

per incrementare il capitolo di nuova istituzione con la seguente denominazione «Spese per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne maltrattate»

in diminuzione

Strategia 08 - Somme non attribuibili

Funzione obiettivo 01 - Attività generali e di gestione finanziaria

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2007 euro -----

2008 euro 1.200.000

2009 euro 1.800.000

2010 euro 1.800.000

mediante riduzione dalla voce 8) della Tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

## Art. 13.

## Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 7 agosto 2007

## **SORU**

07R0689

## LEGGE REGIONALE 22 agosto 2007, n. 9.

Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 28 del 31 agosto 2007)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**PROMULGA** 

la seguente legge:

## Capo I

### OGGETTO E FINALITÀ

### Art. 1.

## Oggetto e finalità

- 1. La presente legge detta norme generali per l'esercizio delle funzioni di polizia locale degli enti locali e disciplina interventi regionali per favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del territorio regionale.
- 2. La Regione, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico, concorre alla prevenzione delle attività illecite, alla sicurezza del territorio ed all'ordinata convivenza civile. Promuove l'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale, favorisce la cooperazione fra le Forze di polizia ad ordinamento statale, regionale e locale, sostiene l'azione degli enti locali e delle associazioni di volontariato.
- 3. La polizia locale e le associazioni di volontariato partecipano alle attività di protezione civile secondo le competenze stabilite per la Regione e gli enti locali dal Capo VII del Titolo III della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

## Art. 2.

## Funzioni della Regione

## 1. La Regione:

- a) svolge, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 funzioni di indirizzo generale e coordinamento, per favorire livelli adeguati del servizio sull'intero territorio regionale;
- b) promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale fra i comuni di minore dimensione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni);
- c) programma, nel rispetto delle procedure di concertazione con gli enti locali previsti dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione enti locali), gli interventi di cui all'art. 7;
- d) promuove, d'intesa con i competenti organi statali, forme di collaborazione a livello regionale e locale tra le Forze di polizia locale e le Forze delle polizie di Stato;
- e) garantisce assistenza tecnica ed eroga finanziamenti agli enti locali e alle organizzazioni operanti nel settore della sicurezza;
- f) promuove attività di ricerca e documentazione in tema di sicurezza, prevenzione e repressione delle attività illecite contro l'ambiente e il territorio;
- g) promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e a tal fine promuove la costituzione presso il sistema informativo territoriale regionale di apposite banche dati, e ne promuove l'interscambio e la connessione con i sistemi delle Forze di polizia dello Stato operanti nel territorio.

2. La Regione garantisce la formazione professionale e il costante aggiornamento degli addetti alla polizia locale, mediante la previsione e il finanziamento di specifici interventi formativi ai sensi dell'art. 74 comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9 del 2006.

### Art. 3.

## Funzioni del comune

- 1. I comuni esercitano, in forma singola o associata, tutte le funzioni di polizia locale, salvo quelle che la legge conferisce, per ragioni di adeguatezza ed esigenze di esercizio unitario, alle province.
- 2. I comuni concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:
- a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle zone urbane e del territorio comunale, di cui all'art. 7;
- b) l'orientamento delle politiche sociali e urbanistiche a finalità di sicurezza e di recupero del disagio ed inclusione sociale;
- c) lo svolgimento di azioni positive di informazione, sensibilizzazione, promozione del senso civico e della legalità.

## Art. 4.

### Funzioni della provincia

- 1. Spettano alle province i compiti di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale o ad esse conferite.
- 2. Le province concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:
- a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale del territorio della provincia, di cui all'art. 7;
- b) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali relativi alla illegalità diffusa e l'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;
- c) la promozione di attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità e di devianza.

### Art. 5.

## Conferenza regionale per la sicurezza

- 1. Almeno una volta all'anno la Conferenza permanente Regione enti locali, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 1 del 2005, si riunisce per discutere le politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza e gli indirizzi per l'esercizio integrato delle funzioni dei diversi enti.
- 2. Sono invitati a partecipare alle sedute di cui al comma l'autorità statali e regionali competenti in materia di sicurezza e le organizzazioni sindacali di categoria a livello regionale.

## Art. 6.

## Comitato tecnico regionale per la polizia locale

- 1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, con funzioni consultive.
  - 2. Del Comitato tecnico fanno parte:
- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
- b) il comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- c) quattro comandanti di corpi di polizia comunale o provinciale, di cui almeno uno comandante di corpo di una forma associativa fra comuni, e un responsabile di servizio di polizia locale di comune in cui non è istituito il corpo, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) tre esperti, designati dal Consiglio delle autonomie locali, con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.

- 3. Il Comitato tecnico esprime alla Giunta regionale parere obbligatorio:
- a) sul programma regionale per i progetti per la sicurezza e tutela sociale di cui all'art. 7;
- b) sul decreto del Presidente della Regione per le caratteristiche degli strumenti operativi, dei segni distintivi e delle uniformi di cui all'art. 16;
- c) sul decreto del Presidente della Regione per l'omogeneizzazione della modulistica di cui all'art. 16;
- d) sui criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale, di cui all'art. 11, comma 2;
- e) sui criteri per la costituzione e la gestione delle banche dati di cui all'art. 2, comma 1, lettera g).
- I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde.
- 5. Il Comitato tecnico può formulare proposte in tutte le materie inerenti la polizia locale.
- 6. Il Comitato tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per la legislatura.
- 7. La perdita dei requisiti per la nomina di cui al comma 2, lettera c), comporta la decadenza di diritto da componente del Comitato tecnico. Alla sostituzione dei decaduti si provvede con le modalità previste per la nomina; i nuovi componenti restano in carica per il tempo residuo.

## Art. 7.

## Sistema integrato di sicurezza. Programma regionale

- 1. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico, acquisita l'intesa ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005, approva, ogni due anni, un programma di interventi per la realizzazione di un sistema integrato per la sicurezza e la tutela sociale del territorio regionale.
  - 2. Il programma è volto a finanziare progetti per:
- a) la promozione di accordi con il Governo nazionale in tema di sicurezza e di tutela ambientale e territoriale;
- b) il concorso al finanziamento ed all'attuazione dei progetti per la sicurezza presentati dagli enti locali, singoli o associati ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, volti a rafforzare la sicurezza nel territorio e promuovere azioni positive di carattere sociale e di educazione alla legalità;
- c) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui comportamenti illeciti, in particolare inerenti l'ambiente e il territorio e fenomeni sociali ad essi collegati.
- 3. Il programma determina: i criteri e le priorità, con riguardo particolare ai territori in cui si manifestano accentuati fenomeni di devianza e illegalità diffusa, per il finanziamento dei progetti; i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli importi massimi e minimi finanziabili.
- 4. Il programma individua i raccordi e le modalità di integrazione degli interventi in esso previsti con le politiche regionali in materia di interventi socio-assistenziali, tutela dell'ambiente e riqualificazione del territorio, protezione civile.
- 5. Il programma stabilisce gli interventi formativi necessari per l'attuazione del comma 2 dell'art. 2, ne individua gli standard formativi, la tipologia e la durata per: la formazione di base; l'aggiornamento e la riqualificazione; l'eventuale formazione integrata con altre forze di polizia. Gli interventi sono inseriti nel programma regionale per la formazione professionale.

## Art. 8.

#### Volontariato

- 1. La Regione riconosce e promuove, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia, il ruolo svolto dalle forme di volontariato per l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, l'integrazione e l'inclusione sociale. Valorizza inoltre il contributo dato dalle associazioni di volontariato, in collaborazione con la polizia locale e le altre autorità preposte, al presidio del territorio regionale, agli interventi di protezione civile e di tutela dell'ambiente.
- 2. L'utilizzazione delle associazioni di volontariato e dei barracelli da parte della polizia locale nello svolgimento di attività proprie è ammessa in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica. I volontari e i barracelli operano alle dirette dipendenze dell'operatore di polizia locale presente più alto in grado.

### Capo II

Organizzazione e funzioni del servizio di polizia locale

### Art. 9.

## Potestà regolamentare degli enti locali

I. Gli enti locali disciplinano, nell'esercizio della potestà regolamentare ad essi spettante ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. I regolamenti degli enti locali si attengono ai principi dettati dal presente capo al fine di assicurare livelli adeguati del servizio e parità di trattamento per gli amministrati in tutto il territorio regionale.

### Art. 10.

## Funzioni di polizia locale

- 1. I corpi di polizia locale, ove istituiti, svolgono, oltre quelle specificamente attribuite dalle norme e disposizioni locali, le seguenti funzioni:
- a) la vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente di appartenenza;
- b) il controllo della mobilità e della sicurezza stradale, nel rispetto della legislazione statale vigente;
- c) le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza demandate dallo Stato;
- d) le funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del Codice di procedura penale;
- e) il soccorso in caso di calamità, disastri o altri eventi o casi di privato infortunio e la collaborazione nelle attività di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;
- f) la tutela dei consumatori con particolare riguardo al controllo dei prezzi ed alla repressione delle forme di commercio irregolari;
  - g) i servizi d'onore e di vigilanza;
- h) l'attività di vigilanza e di tutela urbanistica, ambientale e del demanio, anche in cooperazione con i competenti organi regionali;
- i) l'attività di educazione stradale e promozione dello spirito civico a favore di studenti, sulla base di intese con le autorità scolastiche:
- ogni altro compito di polizia amministrativa, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza;
- m) il supporto agli organi sanitari nelle attività di controllo igienico sanitarie;
  - n) il controllo e la tutela del patrimonio pubblico;
- o) il supporto agli organi di vigilanza e il controllo in ambito di polizia amministrativa sulla base di accordi con le rispettive amministrazioni competenti.

#### Art. 11.

## Criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale

- 1. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge regionale n. 12 del 2005, e le province garantiscono lo svolgimento del servizio di polizia locale.
- 2. Al fine di garantire l'efficacia e la continuità operativa del servizio di polizia locale, la Giunta regionale a seguito di ricognizione analitica dell'organizzazione dei servizi di polizia locale in essere, stabilisce il numero minimo di addetti per fasce omogenee di enti locali, tenendo conto della densità demografica, dei flussi stagionali della popolazione, della morfologia del territorio. La delibera è adottata, previa intesa ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 6.

#### Art. 12.

## Istituzione del corpo di polizia comunale

- 1. I comuni singoli o associati possono istituire il corpo di polizia locale quando il numero di addetti, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, non sia inferiore a sette unità.
- 2. Il corpo è istituito con regolamento del comune o della forma associativa. Il regolamento assicura l'autonomia funzionale del corpo rispetto ad altre strutture organizzative dell'ente. Il comandante è responsabile della direzione tecnica, operativa e funzionale degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della forma associativa nell'ambito dei poteri di controllo e di indirizzo politico amministrativo spettanti agli organi politici ai sensi dell'art. 107 del Testo unico degli enti locali.
- Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio della pari opportunità tra uomini e donne.

## Art. 13.

## Gestioni in forma associata

- 1. La funzione di polizia locale rientra fra i servizi comunali fondamentali per l'esercizio in forma associata di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12 del 2005.
- 2. La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale negli ambiti adeguati ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 12 del 2005.

#### Art. 14.

## Istituzione del corpo di polizia provinciale

1. Le province possono istituire un corpo di polizia provinciale con un numero di addetti non inferiore a sette e nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2.

## Art. 15.

## Tutela della salute degli operatori

1. I comuni, singoli o associati, e le province adottano misure per la tutela della salute e dell'integrità fisica degli addetti ai servizi di polizia locale, anche attraverso adeguate modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari.

## Art. 16.

## Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi

1. Con decreto del Presidente della Regione sono stabilite, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale. Sulle

- divise e i mezzi sono apposti elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Sardegna.
- 2. Il decreto è emanato su deliberazione della Giunta regionale adottata, previa intesa ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
- 3. Con le stessa procedura sono adottati indirizzi per l'omogeneizzazione dei moduli degli atti di competenza della polizia locale.

### Art. 17.

## Ambito territoriale dell'attività di polizia locale

- 1. L'attività di polizia locale è svolta nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o nell'ambito territoriale degli enti che esercitano la funzione in forma associata, ovvero al di fuori dello stesso in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
- 2. In relazione a fattori di natura contingente e temporanea, gli addetti alla polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, possono svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione nell'ambito territoriale di questa; in tal caso essi operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza gerarchica dall'ente di appartenenza. Per gli interventi di protezione civile si applicano le disposizioni vigenti in materia.

## Capo III

### Norme transitorie e finanziarie

#### Art. 18.

## Norma finanziaria

- 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2007, in euro 4.000.000 per l'anno 2008 ed in euro 10.000.000 per gli anni successivi.
- 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

Strategia 01 - Istituzionale

Funzione Obiettivo 06 - Sistema delle autonomie locali

UPB S01.06.001

Trasferimenti agli enti locali - parte corrente

2007 euro 1.000.000

2008 euro 2.000.000

2009 euro 4.000.000

2010 euro 5.000.000

UPB S01.06.002

Trasferimenti agli enti locali - investimenti

2007 euro -----

2008 euro 2.000.000

2009 euro 6.000.000

2010 euro 5.000.000

in diminuzione

Strategia 08 - Somme non attribuibili

Funzione obiettivo 01 - Attività generali e di gestione finanziaria

**UPB S08.01.002** 

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente (capitolo 08.0024)

2007 euro 1.000.000

2008 euro 4.000.000

2009 euro 10.000.000

2010 euro 10.000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2007):

Voce 6:

2007 euro 1.000.000

2008 euro 1.000.000

2009 euro 1.000.000

2010 euro 1.000.000

Voce 8:

2007 euro -----

2008 euro 3.000.000

2009 euro 9.000.000

2010 euro 9.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

## Art. 19.

## Disposizioni transitorie

- 1. In sede di prima applicazione:
- a) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 6;
- b) entro sei mesi è convocata la Conferenza regionale per la sicurezza in previsione della predisposizione degli atti regionali per l'attuazione della presente legge.
- 2. Gli enti locali adeguano le proprie norme e la propria organizzazione a quanto previsto dalla presente legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Per le attività conseguenti ad atti di competenza della Giunta regionale i tre anni decorrono dall'adozione degli stessi.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 22 agosto 2007

**SORU** 

## 08R0368

## LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2007, n. 10.

## Norme sul servizio volontario in Sardegna.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 34 del 29 ottobre 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

## Art. 1.

## Istituzione del servizio civile volontario regionale

1. La Regione Sardegna, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e in attuazione delle finalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale quale momento di alto valore sociale e di educazione attiva alla solidarietà ed al volontariato. A questo scopo è istituito il servizio civile volontario regionale, di seguito denominato «servizio civile sardo».

#### Art 2

## Principi e finalità

- 1. Con la presente legge la Regione promuove, organizza e finanzia con proprie risorse il servizio civile sardo, ispirandosi ai seguenti principi e finalità:
- a) contribuire alla formazione umana, civica, sociale, culturale e professionale del mondo giovanile mediante lo svolgimento di programmi di attività e formazione dall'alto contenuto solidaristico;
- b) accrescere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva delle giovani generazioni alla comunità umana, promuovendo la solidarietà e la fraternità sociale e generazionale;
- c) valorizzare e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, gli scambi, i gemellaggi, il confronto interculturale e la salvaguardia dei diritti civili e umani;
- d) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;
- e) offrire l'opportunità di un primo approccio col mondo del lavoro;
- f) promuovere il senso di appartenenza delle giovani generazioni alla comunità regionale, attraverso la conoscenza del patrimonio identitario culturale, ambientale, storico, artistico e linguistico del popolo sardo:
- g) contribuire al riconoscimento, alla garanzia ed alla tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini;
- h) promuovere le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere;
- i) educare alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità;
- l) diffondere la cultura del dialogo per contrastare ogni forma di discriminazione e di esclusione sociale;
- m) favorire lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equità e giustizia sociale, anche attraverso l'educazione al consumo consapevole.

## Art. 3.

## Progetti di servizio civile sardo

- 1. I progetti di servizio civile sardo possono essere presentati esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile, hanno durata annuale e devono indicare:
- a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;
  - b) il referente operativo responsabile del progetto;
- c) il numero dei soggetti da impiegare, specificando l'eventuale necessità di particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio;
  - d) le attività educative e formative previste;
- e) l'impegno settimanale richiesto, la cui media, da calcolarsi sull'intera durata del progetto, non può essere inferiore a trenta o superiore a trentasei ore settimanali;
  - f) le modalità di impiego dei soggetti ammessi.
- 2. I progetti che rispondono ai requisiti di legge sono inseriti in una graduatoria formata secondo i criteri stabiliti dalle linee guida regionali sul servizio civile sardo e contenuti nel bando di cui al comma 4.
- 3. I progetti inseriti in graduatoria, ma non finanziabili con le risorse disponibili, possono essere riproposti negli anni successivi.
- 4. Nei quindici giorni successivi alla definizione dei progetti finanziabili è emanato il bando annuale per l'ammissione al servizio civile regionale sardo, nel quale sono indicati i progetti finanziati e il numero di posti disponibili per ciascun progetto.
- 5. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni proponenti dei progetti.

#### Art. 4.

## Partecipazione ai progetti di servizio civile sardo

- 1. Possono essere ammessi a svolgere il servizio civile sardo coloro che:
  - a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni non compiuti;
  - b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
- c) siano nati o residenti in Sardegna, ovvero in uno stato estero per la parte di progetto che si realizza in quello stato;
- d) non abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale.
- 2. Il servizio civile sardo può essere svolto anche all'estero presso sedi appartenenti ad enti pubblici o privati accreditati, ove sono realizzati progetti di servizio civile di rilevante interesse regionale, segnatamente nell'ambito delle missioni umanitarie e della cooperazione allo sviluppo, dell'educazione alla mondialità e alla pace, nonché in favore delle comunità degli emigrati sardi presenti nel mondo, previo accordo con la rappresentanza dei circoli degli emigrati accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna.

#### Art. 5.

## Doveri e incompatibilità

- 1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile sardo sono tenuti ad assolvere con senso di responsabilità le mansioni loro affidate.
- 2. Non possono prestare servizio civile sardo in un ente coloro che abbiano avuto o che abbiano in corso un qualsiasi rapporto di lavoro con il medesimo ente.
- 3. Non possono prestare servizio civile sardo coloro che svolgono una qualsiasi attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo.

#### Art. 6.

## Compensi e benefici

- 1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile sardo non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e pertanto non comporta la sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
- 2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile sardo spetta un assegno, non di natura retributiva, il cui ammontare è pari a quello previsto per il servizio civile nazionale e sono inoltre garantite:
- a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio;
- b) l'erogazione, a carico del servizio sanitario regionale e senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile sardo.

## Art. 7.

## Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile sardo

- 1. L'Amministrazione regionale può stipulare accordi con le associazioni di imprese per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile sardo o nazionale.
- 2. Nelle procedure per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione e negli enti regionali il periodo di servizio civile sardo o nazionale effettivamente. prestato è valutato come credito formativo.
- 3. L'Amministrazione regionale può stipulare accordi con le associazioni degli enti locali al fine di estendere ad essi l'applicazione del beneficio di cui al comma 2.
- 4. L'Amministrazione regionale e gli enti locali possono prevedere altre agevolazioni a vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio civile sardo e nazionale, in particolare per quanto riguarda le tariffe dei mezzi di trasporto e la fruizione dei servizi culturali e di altri servizi pubblici.
- 5. L'Amministrazione regionale stipula con gli atenei sardi e con le istituzioni scolastiche apposite convenzioni, al fine di conseguire la certificazione di competenze ed il riconoscimento di crediti formativi in conseguenza della prestazione dell'attività di servizio civile sardo o nazionale.

#### Art. 8.

### Attività di promozione e informazione

1. L'Amministrazione regionale svolge le attività di promozione ed informazione sul servizio civile sardo avvalendosi degli enti iscritti all'albo e promuovendo le opportune intese con gli enti locali, con l'ufficio scolastico regionale, con gli istituti scolastici e con le università.

#### Art. 9.

### Competenze di attuazione

- 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, nell'ambito della Direzione generale della Presidenza della Regione, l'Ufficio regionale per il servizio civile sardo. All'Ufficio si applica l'art. 13, comma 2 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
- 2. L'Ufficio cura la costituzione e la gestione della banca dati dei progetti di servizio civile sardo. Gli enti iscritti nell'albo regionale sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati.
- 3. L'Ufficio regionale per il servizio civile sardo verifica sistematicamente l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile sardo, anche al fine di sostenere le previste azioni di vigilanza, monitoraggio, indirizzo, programmazione e formazione.
- 4. A seguito dell'approvazione di apposito regolamento, l'Ufficio regionale per il servizio civile può svolgere attività di ispezione nei confronti degli enti di servizio civile accreditati.
- 5. Le attività di vigilanza, monitoraggio e ispezione di cui ai commi 3 e 4 possono essere attuate attraverso un raccordo con l'Ufficio nazionale per il servizio civile. Circa gli esiti di tali attività, l'Ufficio regionale per il servizio civile sardo presenta annualmente una relazione dettagliata.
- 6. Nell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), dopo la lettera n) è aggiunta la seguente lettera: «n-bis) servizio civile sardo.».

# Art. 10. Albo regionale

- 1. È istituito l'albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile, nel quale sono iscritti, a domanda, gli enti e le organizzazioni che hanno sede legale ed operativa in Sardegna ovvero che, essendo iscritti all'albo nazionale o ad altro albo regionale, hanno almeno una sede operativa in Sardegna.
- 2. Per essere iscritti all'albo, gli enti e le organizzazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) assenza di scopo di lucro;
- b) finalità istituzionali coerenti con quelle del servizio civile sardo;
- c) possesso di un'adeguata capacità organizzativa e possibilità d'impiego.

## Art. 11.

## Consulta regionale per il servizio civile sardo

- 1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile sardo, quale organismo permanente di riferimento e consulenza in ordine all'indirizzo e alla programmazione della Regione in materia di servizio civile.
- 2. Per l'adempimento delle sue funzioni la Consulta sente il parere della Conferenza regionale degli enti di servizio civile di cui all'art. 12.
  - 3. La Consulta:
- a) esprime le linee di indirizzo in ordine allo schema del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile sardo e del piano annuale di attuazione;

- b) può formulare una proposta di programma della Conferenza regionale degli enti di servizio civile;
- c) esprime pareri relativi al miglioramento dell'attività di servizio civile sardo;
- d) può proporre la realizzazione di attività pubbliche per il perseguimento delle finalità della presente legge.
- 4. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta:
- a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da cinque rappresentanti degli enti di servizio civile operanti a livello regionale, designati dalla Conferenza regionale degli enti di servizio civile, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 64 del 2001 e che abbiano maturato un'adeguata esperienza decennale documentabile nell'ambito dei progetti di servizio civile;
- c) da un rappresentante dei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile;
  - d) da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- e) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
- f) da un rappresentante delle associazioni delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) da un rappresentante delle associazioni dei volontari di servizio civile maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 5. Nella prima seduta, da convocarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale per il servizio civile sardo adotta, con il voto della maggioranza dei componenti, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
- 6. I componenti della Consulta regionale per il servizio civile sardo rimangono in carica tre anni.
  - 7. La partecipazione alla Consulta è gratuita.

## Art. 12.

## Conferenza regionale degli enti di servizio civile

- 1. La Regione, attraverso l'Ufficio regionale per il servizio civile sardo, convoca almeno due volte all'anno la Conferenza regionale degli enti di servizio civile, quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sulle tematiche concernenti il servizio civile, anche con l'obiettivo di acquisire elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile sardo.
- 2. La Conferenza regionale degli enti di servizio civile opera, in un rapporto di reciproco interesse, in stretta collaborazione con gli otto coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile.
- 3. La struttura, la composizione e l'organizzazione della Conferenza regionale degli enti di servizio civile sono disciplinate da apposito atto autonomo. E imprescindibile il carattere di rappresentatività regionale degli enti che la compongono e il loro accreditamento in seno all'albo regionale di cui all'art. 10.

## Art. 13.

## Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile

1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra le risorse del servizio civile sardo e i bisogni del territorio, le province, in collaborazione con gli enti di servizio civile iscritti nell'albo regionale, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio civile.

- 2. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile sono costituiti in forma di associazione e possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalle province, dagli altri enti locali e dagli enti aderenti, oltre che degli eventuali finanziamenti regionali.
- 3. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile svolgono le seguenti attività:
- a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale;
  - b) garantiscono un servizio di sportello informativo;
- c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e della banca dati regionale sul servizio civile sardo:
- d) garantiscono servizi di informazione ed orientamento, consulenza e sostegno alla presentazione dei progetti.

#### Art. 14.

## Linee guida regionali sul servizio civile sardo

- 1. Il Consiglio regionale approva, con atto di natura regolamentare, le linee guida regionali sul servizio civile sardo.
  - 2. Le linee guida contengono:
- a) l'individuazione dei settori prioritari per lo svolgimento del servizio civile sardo nel territorio regionale e le regole per l'attribuzione dei punteggi ai progetti approvati, al fine della formazione della graduatoria;
- b) i criteri per l'organizzazione dell'attività di controllo dell'Amministrazione regionale sulla corretta attuazione dei progetti, con l'indicazione della quota minima di progetti da sottoporre annualmente al controllo, e sulla sussistenza dei requisiti che devono essere posseduti dagli enti iscritti all'albo;
- c) i criteri per l'organizzazione dell'attività di informazione sul servizio civile sardo;
- d) i principi, le modalità attuative ed i tempi dell'attività di formazione sul servizio civile sardo.
- 3. La proposta di linee guida è presentata al Consiglio dalla Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta di cui all'art. 11 e del parere della Conferenza regionale di cui all'art. 12, il cui contenuto è riportato nella relazione che accompagna la proposta.

## Art. 15.

## Documento di programmazione triennale

- 1. L'Ufficio regionale per il servizio civile sardo predispone il documento di programmazione triennale, sentito il parere della Consulta di cui all'art. 11 e della Conferenza regionale di cui all'art. 12.
  - 2. Il documento di programmazione triennale definisce:
- a) la capacità d'impiego complessiva di volontari in servizio civile sardo nel territorio regionale;
  - b) i criteri di approvazione dei progetti;
- c) i criteri di ammissione dei volontari e di organizzazione del servizio civile sardo, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
  - d) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile;
- e) le forme di riconoscimento e incentivazione del servizio civile sardo e di tutela delle persone che compiono questa scelta;
- f) le priorità d'intervento e i criteri generali di. ammissione ed approvazione dei progetti, in relazione alla prevista validità triennale;

- g) i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale;
- h) i programmi di informazione sul territorio, con particolare riferimento agli enti iscritti nell'albo regionale, nonché il sostegno ai progetti di servizio civile sardo;
- i) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, rivolte agli studenti, ai loro insegnanti e alle loro famiglie;
- l) i programmi formativi e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile sardo, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale.
- 3. Il documento di programmazione, così come definito dai commi 1 e 2, è approvato dalla Giunta regionale sulla base dei bisogni e delle necessità riscontrati sul territorio regionale, con particolare riferimento alle peculiarità locali, al fine di indirizzare le risorse verso i settori di intervento ritenuti prioritari dalla Conferenza regionale di cui all'art. 12.

### Art. 16.

### Norma finanziaria

1. Alla determinazione degli oneri previsti per l'attuazione della presente legge, quantificati in una somma non inferiore a euro 3.000.000, si fa fronte con decorrenza dall'anno 2008, con la legge finanziaria ai termini dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.

2. La Giunta regionale, prima della presentazione al Consiglio regionale, sottopone al parere della Conferenza regionale di cui all'art. 12 i criteri in base ai quali è determinata la quantità delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti di servizio civile sardo nel disegno di legge finanziaria.

#### Art. 17.

## Rinvio alla disciplina nazionale

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge o dalle linee guida regionali sul servizio civile sardo, al servizio civile sardo si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il servizio civile nazionale.

#### Art. 18.

## Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2008. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 17 ottobre 2007

SORU

08R0369

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2008-GUG-029) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

				O/111011E D171B		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)			- annuale		438,00
	(di cui spese di spedizione € 128,52)			- semestrale	€	239,00
TIPO AT	Abbonamento ai lascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedim (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	enti legisii	tuvi:	- annuale - semestrale	€	309,00 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giu dizi davanti alla Corte Costituzion (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	ale:		- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41.27) (di cui spese di spedizione € 20,63)			- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
Tipo D	(u) cui spese di spedizione € 20,03)  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti r egionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)			- annuale	€	65,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche (di cui spese di spedizione € 50.02)	amministr	azioni:	- semestrale - annuale		40,00 167,00
Tipo F	(di cui spese di spedizione € 25,01)  Abbonamento al fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quat (di cui spese di spedizione € 383,93)	troseriesį	eciali:	- semestrale		90,00 819.00
	(di cui spese di spedizione € 191,46)			- semestrale		
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale incluei i supplementi ordinari con i provvedimenti legisli delle quattro serie speciali:	ativi e ai fa	scicoli		_	eno no
	(di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)			<ul> <li>annuale</li> <li>semestrale</li> </ul>		682,00 357,00
	prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 20  CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO					
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)				€	56,00
	PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)					
	Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	• • • • • •	1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 6,00			
I.V.A. 4%	a carico dell'Editore		0,00			
	SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI (di cui spese di spedizione € 127,00) (di cui spese di spedizione € 73,00)			annuale semestrale	€	295,00 162,00
GAZZET	TA UFFICIALE - PARTE II					
	(di cui spese di spedizione € 39,40) (di cui spese di spedizione € 20,60)			annuale semestrale	€	85,00 53,00
	i vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) % inclusa	€	1,00			
	BACCOLTA HEEICIALE DECLI ATTI NORMATIVI					

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, a nche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1º gennalo al 31 dicembre, i semestrali dal 1º gennalo al 30 giugno e dal 1º luglio al 31 dicembre.

## RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

<sup>\*</sup> tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



CANONE DI ABBONAMENTO